



COMUNE DI GENOVA

117 15 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

**Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-412 del 01/10/2021**

PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.71 in data 14 ottobre 2021;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Integrata, Matteo Campora;

visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

lette:

- la Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 *“legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”*;
- la Legge n. 248/2006 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 223/2006, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *“Interventi per il potenziamento del servizio taxi”*;
- La Legge Regionale del 4 luglio 2007 n. 25 *“testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”*;
- Legge Regionale del 7 novembre 2013 n. 33 *“disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti”*;

visti:

- il D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 *“nuovo codice della strada”* e relativo regolamento di attuazione;
- il D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 *“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.
- Lo Statuto del Comune di Genova;
- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali e i criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

valutata la proposta presentata dall'Assessore ai Trasporti, Mobilità integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, avv. Matteo Campora;

premessi che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.03.2000 è stato approvato il regolamento servizio pubblico con autovettura da piazza;
- il suddetto regolamento comunale è stato successivamente modificato con DCC n. 60/2000, n. 30/2010, n. 27/2016 e n. 39/2020;
- la mobilità è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 16) e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (protocollo n. 4, art. 2)
- questa Civica Amministrazione favorisce e sostiene una sinergia tra le diverse modalità di movimento a tutela della salute, dell'ambiente e dell'economia, nonché la promozione delle condizioni per la realizzazione di un efficiente sistema di servizi pubblici, la loro piena funzionalità e fruibilità da parte dei cittadini e, in particolare, da parte dei soggetti disabili;
- quanto sopra rappresenta un obiettivo preminente del Comune di Genova, il cui perseguimento è espressamente previsto dall'articolo 3 del suo Statuto;
- è fondamentale garantire all'utenza del servizio taxi, che notoriamente si dichiara poco informata e, pertanto, esposta al rischio di cadere vittima di fenomeni di abusivismo, un'informazione adeguata;

considerato che:

- Genova è una Città a forte vocazione turistica;
- per quanto sopra, il servizio taxi svolge un ruolo importante nella mobilità dei turisti e, in generale, della popolazione non residente;
- i soggetti esercenti la professione di tassista rappresentano così uno dei primi biglietti da visita della Città e della sua ospitalità, motivo per cui la loro professionalità rappresenta un elemento necessario ed imprescindibile in un'ottica del perseguimento di tale vocazione;
- un servizio taxi efficiente è fondamentale per la collettività, apportando benefici tangibili alla riduzione della congestione stradale e, quindi, contribuendo a garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
- garantire un recupero dell'efficienza del servizio taxi risulta altresì un utile contributo al supporto degli interessi commerciali della Città;

ritenuto opportuno:

- operare un intervento di aggiornamento del vigente regolamento che, in coerenza con l'attuale ordinamento giuridico
- introduca nuove norme sottese a garantire un migliore servizio per l'utenza
- adegui il sistema sanzionatorio, prevedendo un limite minimo e massimo per i periodi di sospensione della licenza per ogni singola fattispecie secondo criteri che garantiscano un'adeguata proporzionalità della misura con riferimento alla gravità della violazione commessa, al danno che ne è scaturito, all'intenzionalità della condotta ovvero alla violazione di regole cautelari per negligenza, imprudenza ovvero imperizia, alle circostanze di luogo, tempo e persona della violazione, alla sua eventuale reiterazione nel tempo e, da ultimo, alle condizioni economiche del trasgressore;
- riveda i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi delineate dall'art. 16, comma 2, lett. d), L.R. 25/2007;
- modificare il complesso dispositivo del vigente "Regolamento per il servizio pubblico con autovettura da piazza", c.d. "Regolamento Taxi", nei termini di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, con le quali l'Assessorato ai Trasporti, Mobilità integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, tramite la Direzione Corpo Polizia Locale, ha previamente avviato una serie di interlocuzioni volte a recepire le proposte emendative del Regolamento stesso, in un'ottica di rispetto del principio della trasparenza e di collaborazione, al fine di acquisire indicazioni tecniche da parte di personale qualificato e per aggiungere una componente di legittimazione proveniente "dal basso", ossia dai destinatari dell'atto normativo oggetto della presente proposta;

visto l'allegato foglio pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

preso atto dell'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione competente;

acquisito il visto di conformità del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

dato atto:

- che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio Comunale né alcun riscontro contabile, motivo per cui non viene richiesto parere di regolarità contabile né si rende necessaria l'attestazione di copertura finanziaria;
- della formazione del presente atto nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali;
- dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis L. n. 241/1990;

La Giunta  
PROPONE  
Al Consiglio Comunale

di modificare il vigente "Regolamento per il servizio pubblico con autovettura da piazza", c.d. "Regolamento Taxi", nei termini di cui agli allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (modifiche evidenziate in grassetto);

visto l'art. 37, comma 2, lett. m) e n) del D. L. m. 201/2011;

DEMANDA

agli uffici comunali la trasmissione della bozza di Regolamento come risultante dalla consultazione preliminare all'Autorità di regolazione dei Trasporti c.d. "ART" ai fini e per gli effetti di cui all'art. 16 della L. n. 241/1990.



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 117 15 0**

**N. 2021-DL-412 DEL 01/10/2021**

**OGGETTO PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO  
CON AUTOVETTURA DA PIAZZA**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

1) Allegato A all. parte integrante "scheda modifiche articoli regolamento"

2) Allegato B all. parte integrante "Testo completo regolamento modificato"


Il Dirigente  
Dott. Gianluca Giurato

<b>REGOLAMENTO TAXI IN VIGORE</b>	<b>PROPOSTA UFFICI TECNICI CORPO DI POLIZIA LOCALE</b>
<b>IL SERVIZIO TAXI</b>	<b>IL SERVIZIO TAXI</b>
<b>CAPO I</b>	<b>CAPO I</b>
<b>Articolo 1</b>	<b>Articolo 1</b>
<b>Definizione del servizio</b>	<b>Definizione del servizio</b>
<p>1. Il servizio pubblico di piazza con autovettura con conducente o taxi, nell'ambito del territorio Comunale, è disciplinato dal presente Regolamento, dalle Leggi in materia, dagli usi e consuetudini.</p>	<p>1. Il servizio pubblico di piazza con autovettura con conducente o taxi, nell'ambito del territorio Comunale, è disciplinato dal presente Regolamento, dalle Leggi in materia, dagli usi e consuetudini.</p>
<p>2. Per servizio taxi si intende quello esercitato con apposita autovettura immatricolata per servizio da piazza, per soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, salvo quanto previsto dall'art. 8.</p>	<p>2. Per servizio taxi si intende quello esercitato con apposita autovettura immatricolata per servizio da piazza, per soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, salvo quanto previsto dal successivo art. 8. <b>(Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea).</b></p>
<p>3. È consentito il servizio di taxi collettivo. Per Taxi Collettivo si intende il servizio offerto a più utenti su un unico mezzo che percorre una medesima direttrice. Sono consentite brevi deviazioni purché trovino il consenso degli altri passeggeri in vettura. Tale servizio si svolge in deroga a quanto disposto dall'art. n. 22 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a) e di ogni altra norma del presente Regolamento che si trovi eventualmente in contrasto. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, stabilisce modalità e tariffe per l'effettuazione di detto servizio. Il Comune di Genova riconosce il servizio taxi come componente strategica essenziale del trasporto pubblico e, in quanto tale, lo valorizza qualificandolo e integrandolo con gli altri mezzi pubblici</p>	<p>3. È consentito il servizio di taxi collettivo. Per Taxi Collettivo si intende il servizio offerto a più utenti su un unico mezzo che percorre una medesima direttrice. Sono consentite brevi deviazioni purché trovino il consenso degli altri passeggeri in vettura. Tale servizio si svolge in deroga a quanto disposto dall'art. n. 22 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a) e di ogni altra norma del presente Regolamento che si trovi eventualmente in contrasto. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, stabilisce modalità e tariffe per l'effettuazione di detto servizio. Il Comune di Genova riconosce il servizio taxi come componente strategica essenziale del trasporto pubblico e, in quanto tale, lo valorizza qualificandolo e integrandolo con gli altri mezzi pubblici.</p>
<b>Articolo 2</b>	<b>Articolo 2</b>

Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione	Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione
1. L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.	1. L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.	2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura, <b>salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.</b>
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992 n.21, articolo 7 comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono:	3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992 n.21, articolo 7 comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono:
a)essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8/8/85 n.443, articolo 5;	a)essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8/8/85 n.443, articolo 5;
b)associarsi in cooperative di produzione di lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;	b)associarsi in cooperative di produzione e lavoro, <b>intendendo come tali quelle a proprietà collettiva</b> , ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c)associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge.	c)associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge.
	<b>d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 2, L. n. 21/1992.</b>
Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza <del>con effetto immediato, salvo quanto disposto dalla Legge 15/1/92 n.21, articolo 7 comma 3.</del>	4. Nei casi in cui al comma 3, punti b), c) e d), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della <b>licenza nei termini previsti dalla Legge n. 15/1/92 n. 21. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 3 punti b) e c) e d), la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.</b>
	5. <b>Il Comune può consentire che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi di uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Articolo 3</b>
<b>Condizioni di esercizio</b>	<b>Condizioni di esercizio</b>
1. In capo ad una stessa persona fisica è vietato:	1. In capo ad una stessa persona fisica è vietato:
a il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da comuni diversi;	a il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da comuni diversi;

b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.	b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.
Il cumulo di licenze da taxi con autorizzazioni per servizio da noleggio è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.	Il cumulo di licenze da taxi con autorizzazioni per servizio da noleggio è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
	<b>1-bis In caso di sussistenza delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, la Civica Amministrazione procederà con la sospensione delle licenze possedute assegnando all'interessato un termine per comunicare espressamente la propria rinuncia riferita al/ai titolo/titoli in eccesso.</b>
2.In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente esercitato con natanti, <del>purché rilasciate entrambe dal Comune.</del>	2.In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente esercitato con natanti.
3.La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.	3.La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della Legge 15/1/92 n.21.5.	4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della Legge 15/1/92 n.21.
5, Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni sostituto o collaboratore. L'Ufficio chiederà autocertificazione che titolare ed eventuali collaboratori e/o sostituti non prestino altra attività lavorativa in contrasto con le norme vigenti (vedi art. 16 comma 4 -)	<p><b>5. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni sostituto o collaboratore. Il titolare della licenza, gli eventuali collaboratori e/o sostituti produrranno autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 attestante di non prestare altra attività lavorativa in contrasto con le norme vigenti</b></p> <p><b>5.1 Alla violazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 consegue: la sanzione dell'ammonizione successivamente alla prima violazione contestata; la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni successivamente alla seconda violazione contestata nel biennio; la sanzione della sospensione da 5 a 15 giorni in seguito a ripetizione reiterata nel corso del biennio.</b></p>
<b>Articolo 4</b>	<b>Articolo 4</b>

<b>Numero delle licenze</b>	<b>Numero delle licenze</b>
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, punto a) della Legge 15/1/92 n.21, il numero massimo degli autoveicoli da adibire a servizio taxi è fissato in 869.	1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio taxi è stabilito dalla Giunta Comunale.
	2. Il fabbisogno del servizio taxi tiene conto di variabili socio-economico-territoriali, tra le quali:
	a. Le licenze e le autorizzazioni già operanti;
	b. L'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
	c. La popolazione e la sua distribuzione sul territorio;
	d. Le attività produttive;
	e. I servizi socio-sanitari;
	f. I servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;
	g. L'offerta e le presenze turistiche.
	3. La metodologia di calcolo del fabbisogno del servizio taxi è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con periodicità almeno quadriennale.
	4 Il numero delle licenze di cui al comma 1 può essere modificato attraverso l'applicazione della metodologia di riferimento, in relazione a dimostrate variazioni di parametri caratteristici o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta.
	5 L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della normativa vigente.
<b>Articolo 5</b>	<b>Articolo 5</b>
<b>Servizio auto di scorta</b>	<b>Servizio auto di scorta</b>



<p>1. L' Amministrazione Comunale può concedere ad una persona giuridica operante nel comparto dei servizi per auto da piazza, il titolo all'immatricolazione di una o più autovetture, ai sensi del D.L.30/4/92 n. 285 da utilizzare esclusivamente quale taxi di scorta. Il soggetto intestatario delle suddette autovetture deve destinare l'uso dei veicoli a tutti i tassisti operanti nel Comune, secondo quanto disposto dal presente articolo e con le modalità stabilite con determinazione del Direttore Servizio Vigilanza, sentita la Commissione di cui all'art. 10.</p>	<p>1.L' Amministrazione Comunale può concedere ad una persona giuridica operante nel comparto dei servizi per auto da piazza il titolo all'immatricolazione di una o più autovetture, <b>da utilizzare quale taxi di scorta. Nell'ambito del servizio taxi, pertanto, l'auto di scorta può essere utilizzata solo in sostituzione di altra auto legata a licenza servizio di piazza.</b> Il soggetto intestatario delle suddette autovetture deve consentire l'uso dei veicoli a tutti i tassisti operanti nel Comune, secondo quanto disposto dal presente articolo e con le modalità stabilite con determinazione del Dirigente della Polizia Locale, sentita la Commissione di cui all'art. 10.</p>
<p>.....</p>	<p><b>1-bis L'Amministrazione Comunale può consentire l'immatricolazione di una o più auto di scorta attrezzate per il trasporto disabili per sostituire le autovetture già adibite a tale uso</b></p>
	<p><b>1-ter L'uso e la gestione del veicolo di scorta non conformi a quello stabilito nei precedenti commi 1 e 1-bis comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 20 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; con la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 40 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; con la sospensione della licenza da 40 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</b></p>
<p><b>2. Il titolare dell'auto di scorta assegna il mezzo nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste. A tal fine è tenuto ad annotare su apposito registro, o con sistemi informatici, la sequenza temporale delle richieste corredata dai dati del titolare della licenza e dal numero della stessa. Le tariffe da corrispondere per l'uso dell'auto di scorta, potranno essere calcolate su base giornaliera e/o chilometrica ed approvate dalla Commissione di cui all'art.10.</b></p>	<p><b>2. Il titolare dell'auto di scorta assegna il mezzo nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste. A tal fine è tenuto ad annotare su apposito registro, o con sistemi informatici, la sequenza temporale delle richieste corredata dai dati del titolare della licenza e dal numero della stessa. Le tariffe da corrispondere per l'uso dell'auto di scorta, potranno essere calcolate su base giornaliera e/o chilometrica ed approvate dalla Commissione di cui all'art.10</b></p>

<p>3. Le autovetture di scorta dovranno possedere le caratteristiche previste dal presente Regolamento.</p>	<p>3 Le autovetture di scorta dovranno possedere le caratteristiche <b>estetiche e tecniche previste dal presente Regolamento.</b></p>
<p>4. La targhetta, fissata in modo inamovibile nella parte posteriore del veicolo, dovrà contenere gli stemmi della Regione e del Comune; al centro la dicitura A.S. seguita dalla lettera identificativa alfabetica assegnata all'auto di scorta e la scritta "Città di Genova", come da modello depositato presso l'Ufficio Autopubbliche.</p>	<p>4. La targhetta, fissata in modo inamovibile nella parte posteriore del veicolo, dovrà contenere gli stemmi della Regione e del Comune; al centro la dicitura A.S. seguita dalla lettera identificativa alfabetica assegnata all'auto di scorta e la scritta "Città di Genova", come da modello depositato presso l'Ufficio Autopubbliche.</p>
	<p><b>4-bis La mancata ottemperanza agli obblighi di precedenza o di annotazione di cui al comma 2 e degli altri obblighi di cui ai commi 3 e 4 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, dell'importo da 100 a 500 Euro a carico del titolare del veicolo di scorta.</b></p>
<p>5.)I segnali di riconoscimento posti lateralmente sulle portiere anteriori in modo inamovibile, oltre lo stemma del Comune, dovranno contenere la parola "AUTO SOSTITUTIVA" seguita dalla lettera identificativa alfabetica dell'auto di scorta, come da modello depositato presso l'Ufficio Autopubbliche.</p>	<p>5. segnali di riconoscimento posti lateralmente sulle portiere anteriori in modo inamovibile, oltre lo stemma del Comune, dovranno contenere la parola "AUTO SOSTITUTIVA" seguita dalla lettera identificativa alfabetica dell'auto di scorta, come da modello depositato presso l'Ufficio Autopubbliche</p>
<p>6. Prima di iniziare il servizio <del>ed alla fine dell'utilizzo</del>, il tassista che usufruisce del taxi di scorta, dovrà comunicare all'Ufficio taxi del Comune, oltre al periodo di utilizzo, i dati identificativi dell'auto di scorta con il tipo di alimentazione usato. Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Taxi. L'autorizzazione dovrà contenere gli estremi del veicolo utilizzato e dovrà essere esibita, unitamente alla licenza d'esercizio, in caso di controllo.</p>	<p>6. Prima di iniziare il servizio, <b>il titolare dell'autorizzazione per l'auto di scorta deve</b> comunicare all'Ufficio taxi del Comune i dati <b>identificativi dell'usufrutente</b> e i dati identificativi dell'auto di scorta. <b>Copia di detta comunicazione deve essere consegnata all'utilizzatore temporaneo.</b> <b>La mancata ottemperanza all'obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, dell'importo da 100 a 500 Euro in capo al titolare del veicolo di scorta.</b></p>

	<p><b>6-bis</b> La copia della comunicazione di cui al comma 6 dovrà contenere gli estremi del veicolo utilizzato e dovrà essere esibita, unitamente alla licenza d'esercizio, in caso di controllo.</p> <p>Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Taxi, nonché conservare copia di tale comunicazione ed esibirla in caso di controllo unitamente alla licenza di servizio.</p>
<p><b>7.</b> (vedi punto 8) Al tassista a cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria vettura.</p>	<p><b>7.</b>Al tassista a cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria vettura</p>
	<p>La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma <b>6bis</b> ovvero al divieto di cui al comma <b>7</b> comporta la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 30 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sospensione della licenza da 40 a 60 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 60 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</p>
	<p><b>8.</b> E' consentito l'uso congiunto da parte di più titolari di licenza dell'auto di scorta previa comunicazione, indicante le ragioni, all'ufficio taxi via fax o tramite posta elettronica.</p>
<p><b>Articolo 6</b></p>	<p><b>Articolo 6</b></p>

Utilizzo autovettura diversa	Utilizzo autovettura diversa
Nel rispetto delle procedure indicate dall'articolo precedente, il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio veicolo, potrà accordarsi con altro titolare di licenza, che in quel periodo sia momentaneamente inattivo per ferie o malattia.	1. Nel rispetto delle procedure indicate <b>dall'art. 5</b> , il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio veicolo, potrà accordarsi con altro titolare di licenza, che in quel periodo sia momentaneamente inattivo per ferie, <b>malattia ovvero per la cessione momentanea del veicolo</b> .
Nel caso che l'utilizzatore ed il titolare abbiano rispettivamente orario 5-17/17-05 é consentito ad entrambi l'uso momentaneo della stessa autovettura immatricolata taxi per i rispettivi orari.	<b>E' consentito altresì, al soggetto titolare di licenza da piazza, nel caso di impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo, l'utilizzo di quello nella disponibilità di altro titolare di licenza da piazza, nel caso in cui gli stessi svolgano turni di servizio non sovrapponibili</b>
	<b>2. Qualora un titolare di licenza, causa comprovati motivi di salute o per aspettativa o nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non sia in condizione di svolgere il servizio, per un periodo non inferiore a 30 giorni, ha facoltà di rendere disponibile la propria autovettura ad una persona giuridica tra quelle previste dal comma 1 dell' articolo 5, affinché possa essere utilizzata come auto di scorta. Tale utilizzo deve, in ogni caso, sottostare alle norme stabilite nel presente articolo.</b>
Tale utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio Comunale, al quale il richiedente dovrà dimostrare i titoli all'utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria.	<b>3. L'utilizzo dell'auto nei casi disciplinati nei precedenti commi, dovrà essere preventivamente comunicata dall'ufficio Comunale, al quale dovrà essere inoltrata richiesta tramite PEC. Nella comunicazione dovranno essere indicati i presupposti legittimanti l'utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria. Copia di tale comunicazione dovrà essere conservata sul veicolo con modalità idonee a documentarne il preventivo inoltro all'ufficio Comunale, e dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo.</b>
	<b>4. La mancata ottemperanza di quanto previsto nei precedenti commi comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 15 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b>
Il titolare che usufruisce di altra vettura dovrà comunque prestare servizio nel turno e orario a lui assegnato.	5. Il titolare che usufruisce di altra vettura dovrà comunque prestare servizio nel turno a lui assegnato.
<b>Articolo 7</b>	<b>Articolo 7</b>
<b>Riconoscibilità delle autovetture</b>	<b>Riconoscibilità delle autovetture</b>

<p>1. Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale o posizione laterale perpendicolare al posto guida, un contrassegno luminoso inamovibile o asportabile (esempio con placca magnetica), di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI" che deve essere posizionato obbligatoriamente durante lo svolgimento del servizio ed, eventualmente, altro tipo di dispositivo segnaletico purché autorizzato dagli Organismi competenti.</p>	<p>1. Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale o posizione laterale, perpendicolare al posto guida, un contrassegno luminoso inamovibile o asportabile (esempio con placca magnetica), di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI" che deve essere posizionato obbligatoriamente, durante lo svolgimento del servizio. <b>In aggiunta al contrassegno luminoso di cui sopra, potrà essere posizionato altro tipo di dispositivo segnaletico quale un pannello visualizzatore di percorso, purché autorizzato dagli Organismi competenti (D.T.T.).</b></p>
	<p><b>La mancata ottemperanza agli obblighi di riconoscibilità delle autovetture comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 4 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b></p>
<p>Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura, obbligatoriamente durante lo svolgimento del servizio, dei seguenti contrassegni:</p>	<p>2. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura, obbligatoriamente durante lo svolgimento del servizio, dei seguenti contrassegni:</p>

<p>a) sul lato posteriore sinistro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm.40 di base; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm.20, preceduto dalla scritta: "Città di Genova" di pari dimensioni.</p>	<p>a) sul lato posteriore sinistro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm.40 di base; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm.20, preceduto dalla scritta: "Città di Genova" di pari dimensioni</p>
<p>b) al centro delle portiere anteriori sono applicate in modo inamovibile o asportabile (esempio con placca magnetica) le seguenti indicazioni : il numero della licenza, la parola "TAXI", lo stemma del Comune, l'eventuale logo di appartenenza alla Cooperativa. Le dimensioni delle lettere e dello stemma e la loro disposizione, nonché i colori delle vernici devono essere conformi al modello depositato presso l'Ufficio.</p>	<p><b>b) - Sulle portiere anteriori: il numero della licenza, la parola "TAXI", lo stemma del Comune, l'eventuale logo di riconoscimento di appartenenza alla Cooperativa/Consorzio.</b>Le dimensioni delle lettere e dello stemma e la loro disposizione, nonché i colori delle vernici devono essere conformi al modello depositato presso l'Ufficio. <b>Gli stemmi devono essere applicati ad un'altezza non inferiore ai 50 cm dal bordo inferiore delle portiere anteriori e posizionati in maniera ben visibile.</b></p>

Per le autovetture dotate di radio-telefono dovranno risultare, su entrambe le portiere anteriori, e nelle parte posteriore, le indicazioni: "Radio", sigla e numero del radiotelefono, simbolo del telefono e numero del centralino, conformemente al modello depositato presso l'Ufficio.	<b>Sulle portiere posteriori possono essere affissi contrassegni distintivi della cooperativa/consorzio di appartenenza, recanti, la sigla alfanumerica che identifica la cooperativa/consorzio di appartenenza ed il relativo numero di centralino. Tutti i contrassegni di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati e devono essere conformi al modello depositato presso l'Ufficio.</b>
	<b>3. La mancata ottemperanza di quanto previsto comporta l'ammonizione alla contestazione della seconda violazione nel biennio e la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 20 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Articolo 8</b>
<b>Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea</b>	<b>Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea</b>
Conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 40/94 così come modificata dalla Legge Regionale 41/97 i taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.	<b>Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea secondo quanto stabilito nel contratto di servizio di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33, mediante la stipula di apposite convenzioni tra le aziende aggiudicatrici dei suddetti servizi di trasporto con i titolari di licenze di taxi e loro forme associative</b>

<b>Articolo 9</b>	<b>Articolo 9</b>
<b>Ambito territoriale</b>	<b>Ambito territoriale</b>
<b>1.</b> La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria ed è effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 8.	<b>1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria per qualunque destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili e, previo assenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 8.</b>
	<b>Ai sensi dell'art. 28 c. 1 L.R. 25/2007, la mancata ottemperanza senza giustificato motivo a quanto disposto nel presente comma comporta una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00, o nei limiti edittali diversamente previsti al tempo dell'infrazione</b>
<b>2.</b> Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.	<b>2. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più economico per i trasportati per raggiungere la destinazione richiesta.</b>

	La mancata ottemperanza all'obbligo di seguire il percorso più economico comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.
<b>Articolo 10</b>	<b>Articolo 10</b>
<b>Commissione comunale per il servizio</b>	<b>Commissione comunale per il servizio</b>
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento, deve essere sentito il parere di una commissione, nominata con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio presieduta, <del>dal Direttore della Polizia Municipale o da Funzionario da lui delegato e composta da:</del>	1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento, viene istituita un'apposita Commissione, nominata con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio, con funzione consultiva così composta:
- Dirigente del Comando Polizia Municipale o suo delegato;	a. <b>Comandante della Polizia Locale o suo delegato, che svolge funzioni di Presidente;</b>
- responsabile dell'Ufficio Amm.vo o suo delegato;	b. <b>Responsabile dell'Unità organizzativa preposta ai procedimenti inerenti il servizio di piazza o suo delegato</b>
- Funzionario dell'ufficio autopubbliche senza diritto a voto nel caso di provvedimenti disciplinari;	c. funzionario dell'ufficio <b>preposto ai procedimenti inerenti il servizio di piazza senza diritto a voto nel caso di provvedimenti disciplinari;</b>
- Un rappresentante <del>per ognuna</del> delle organizzazioni di categoria presenti nell'ambito comunale e riconosciute a livello nazionale;	d. Un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello <b>regionale;</b>
<del>— Rappresentante Aziende Promozione Turistica;</del>	
- Un rappresentante dei Consumatori;	e. Un rappresentante <b>delle associazione degli utenti.</b>
- Un rappresentante per ogni Cooperativa presente a livello Comunale senza diritto a voto in materia tariffaria e nel caso di provvedimenti disciplinari	f. <b>Un rappresentante per ogni Cooperativa e Consorzio presente a livello comunale senza diritto di voto nel caso di provvedimenti disciplinari.</b>
_____	<b>1 bis. Ogni organizzazione od associazione rappresentata è tenuta a designare un componente effettivo che potrà essere sostituito da un proprio delegato in caso di assenza o impedimento.</b>
_____	<b>1 ter. Per questioni di particolare rilevanza tecnica, la Commissione può essere integrata da tecnici specialisti in materie di pertinenza dell'argomento trattato che svolgono funzioni di consulenza. I consulenti, scelti e convocati dal Presidente, non hanno diritto di voto.</b>

2. La Commissione delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, anche in prima convocazione.	2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, anche in prima convocazione.
Il Presidente convoca la Commissione dandone comunicazione ai propri membri, direttamente o presso gli uffici di appartenenza, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti.	Il Presidente convoca la Commissione dandone comunicazione ai propri membri, direttamente o presso gli uffici di appartenenza, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti.
3. per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale è autorizzata ad avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno non evasi.	<b>3. La Commissione svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.</b>
	<b>4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione può esprimere un parere non vincolante sui seguenti punti:</b>
	<b>a. modello del bando di concorso, che tengano conto dei criteri previsti in tema di iscrizione a ruolo dall'art. 6, comma 3, L. n. 21/1992.</b>
	<b>b. determinazione dei criteri di valutazione dei titoli per la partecipazione al concorso;</b>
	<b>5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa assumendo le decisioni conseguenti sui temi all'ordine del giorno.</b>

	<b>6. La Commissione resta in carica quattro anni e comunque sino alla nomina dei successori.</b>
<b>CAPO IILA PROFESSIONE DI TASSISTA</b>	<b>CAPO II LA PROFESSIONE DI TASSISTA</b>
<b>CAPO II</b>	<b>CAPO II</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>Articolo 11</b>
<b>Requisiti per l'esercizio della professione di tassista</b>	<b>Requisiti per l'esercizio della professione di tassista</b>
1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso di idoneità morale e professionale.	<b>1. Per ottenere il titolo autorizzatorio all'esercizio della professione di tassista è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:</b>



	a) Cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero condizioni di rifugiato politico
	b) Certificato di abilitazione professionale (CAP )
	c) iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" di cui all'art.12
	d) Proprietà del veicolo o disponibilità dello stesso in leasing o ad uso noleggio a lungo termine
	e) non aver trasferito una precedente licenza negli ultimi 5 anni
	g) non essere titolare di altra licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, salvo il caso in cui l'attività venga esercitata con natanti (cfr. art. 8, comma 2, L. n. 21/1992).
	h) idoneità morale
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:	2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
a)abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;	a) sia stato sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione stabilite D.Lgs.159/2011, ovvero sia sottoposto ad una misura di sicurezza personali;
b)abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;	b) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;
c)abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75;	c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile per reati non colposi, e sia stata quindi irrogata nei suoi confronti la pena della reclusione o dell'arresto per un periodo complessivamente superiore ai due anni, anche in forza dell'applicazione delle norme sul cumulo di reati ovvero del cumulo dei titoli esecutivi. Questa preclusione non si applica in caso di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.
d)sia stato dichiarato fallito;	d) sia stato dichiarato fallito;

e)risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.	
In tutti i casi sopra elencati il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'estinzione del reato nei casi previsti dalla legge.	e) sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, negli ultimi due anni, a pena detentiva e/o pecuniaria per i reati puniti a norma degli artt. 186, 187 e 189 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. Non sono ricomprese le condanne riportate per violazione dell'art. 186 comma 1 lettera a antecedentemente alla modifica recata dalla Legge n.120/2010;

	g) abbia riportato, negli ultimi due anni, condanna irrevocabile per omicidio colposo o per lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con esclusione del comma uno art. 590 bis c.p.;
	<b>2-bis. Non può essere rilasciata licenza in vigenza del giudizio di inidoneità sancito dal competente Organo Sanitario</b>
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della disciplina regionale vigente.	3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della disciplina regionale vigente.
<b>Articolo 12</b>	<b>Articolo 12</b>
<b>Accesso alla professione di tassista</b>	<b>Accesso alla professione di tassista</b>
1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia di Genova.	1. <b>L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ovvero di un Paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero a chi versa in condizioni di rifugiato politico</b> iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova. Tale accesso rimane subordinato all'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 L. n. 21/1992.
2. Il certificato di iscrizione a ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.	2. Il certificato di iscrizione a ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
	<b>3. Ai sensi dell'art. 29 c. 1 L.R. 25/2007, l'esercizio dell'attività senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>Articolo 13</b>
<b>Concorso per l'assegnazione delle licenze</b>	<b>Concorso per l'assegnazione delle licenze</b>
Le licenze vengono assegnate in base ai criteri di definizione degli organici di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 40 del 25/7/94 con apposito bando di concorso per titoli,, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.	Le licenze vengono assegnate in base ai criteri di definizione degli organici <b>di cui alla normativa</b> regionale vigente con apposito bando di concorso per titoli, sentito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 10, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
<b>Articolo 14</b>	<b>Articolo 14</b>
<b>Contenuti del bando</b>	<b>Contenuti del bando</b>
I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:	I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
a) numero delle licenze da assegnare;	a) Numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione	b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;	c) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;	d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;

e) <del>indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 10;</del>	
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.	e) Schema di domanda per la partecipazione al concorso.
<b>Articolo 15</b>	<b>Articolo 15</b>
<b>Titoli oggetto di valutazione</b>	<b>Titoli oggetto di valutazione</b>
1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio taxi la Commissione di cui all'art. 10 procede alla valutazione dei seguenti titoli:	1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio taxi, <b>costituiscono oggetto di valutazione, non esclusivo, i seguenti elementi:</b>
a) titolo di studio;	a. Titolo di studio;
b) periodi di servizio prestati in qualità di sostituto o di dipendente da Imprese di Noleggio con conducente ai sensi della vigente normativa;	b. Periodi di servizio prestati in qualità di sostituto <b>per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di dipendente di imprese di noleggio con conducente per la medesima durata. Tale condizione deve essere autocertificata con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.</b>
2. Ai fini della compilazione della graduatoria per l'assegnazione delle licenze, la Commissione di cui all'art. 10 attribuisce il valore 100 al punteggio massimo conseguibile nelle valutazioni di cui ai punti a) e b). Analogo punteggio è attribuito ad una anzianità di servizio di sei anni in qualità di sostituto o dipendente da impresa da noleggio con conducente. Per la formazione della graduatoria di assegnazione della licenza, la valutazione dei punteggi inferiori al massimo viene determinata con criterio proporzionale.	2. <b>il punteggio relativo ai titoli posseduti è predeterminato all'interno del bando di concorso</b>
3. Nel caso di candidati in possesso di una pluralità di titoli valutabili agli effetti del concorso, il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.	3. Nel caso di candidati in possesso di una pluralità di titoli valutabili agli effetti del concorso, il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
4. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.	4. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età.
	5. <b>Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.</b>

	6. La graduatoria ha validità di quattro anni dalla data di approvazione. I posti in organico che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.
<b>Articolo 16</b>	<b>Articolo 16</b>
<b>Assegnazione e rilascio della licenza</b>	<b>Assegnazione e rilascio della licenza</b>
1. La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 10, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con determinazione dirigenziale ai sensi del presente Regolamento.	1. <b>La commissione di concorso approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con determinazione dirigenziale.</b>
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione, da parte dello assegnatario, del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista. *In particolare egli dovrà effettuare il versamento presso l'Ufficio Comunale della Direzione Polizia Municipale delle somme fissate dalla Giunta Comunale a titolo di diritti e/o di deposito cauzionale per garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligo derivante dal presente Regolamento o da prescrizioni della Civica Amministrazione. ]	2. <b>I requisiti di cui all'art. 11, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e costituiscono elemento propedeutico alla selezione.</b>
3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 11, comma 3, la Giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.	3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 11, comma 3, <b>l'Amministrazione Comunale</b> sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. <b>Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso</b>
4. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa, in forma autonoma o dipendente.	4. <b>L'assegnatario della licenza deve svolgere l'attività di tassista in via prevalente. Lo stesso può svolgere altra attività lavorativa a condizione che non sia incompatibile con il servizio pubblico da piazza.</b>
<b>Articolo 17</b>	<b>Articolo 17</b>
<b>Trasferibilità della licenza</b>	<b>Trasferibilità della licenza</b>

<p>1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, a persona iscritta a ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p>	<p>1. Su richiesta del titolare, è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, a persona <b>iscritta a "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea"</b> ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p>
<p>a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;</p>	<p>a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;</p>
<p>b) aver compiuto sessant'anni;</p>	<p>b) aver compiuto sessant'anni;</p>
<p>c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.</p>	<p>c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida.</p>
	<p><b>L'attestazione dell'inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalle strutture pubbliche sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi deve avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza deve essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento</b></p>
	<p><b>Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune. In attesa del trasferimento della licenza, il servizio può essere esercitato da un sostituto.</b></p>
<p>2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere volturata ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere volturata ad un soggetto terzo alle condizioni di cui al comma 3 nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un sostituto. Qualora la volturazione non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza viene revocata e messa a concorso.</p>	<p>2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere volturata ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, <b>ovvero, la licenza può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione della Pubblica Amministrazione comunale, ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritto nel ruolo di cui all'art. 11.</b></p>
	<p><b>2-bis. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è dichiarata decaduta ed, eventualmente, messa a concorso.</b></p>

<p>3. Il Comune autorizza il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:</p>	<p>3. Il Comune autorizza il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "<i>mortis causa</i>" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:</p>
<p>a) il trasferimento della licenza deve essere contestuale alla cessione dell'azienda artigiana di trasporto o della posizione societaria dell'esercente;</p>	<p>a) il trasferimento della licenza deve essere contestuale alla cessione dell'azienda artigiana di trasporto o della posizione societaria dell'esercente; anche nel caso di trasferimento di azienda, la cessione della licenza dev'essere sempre riferita a ogni singolo veicolo o natante.</p>
<p>b) il contratto di cessione sarà depositato all'Ufficio Autopubbliche.</p>	<p>b) il contratto di cessione, deve essere depositato presso l'Ufficio <b>competente</b></p>
<p>c) il cessionario deve essere iscritto al ruolo di cui all'articolo 12.</p>	<p>c) il cessionario deve essere iscritto al ruolo di cui all'articolo 12.</p>
<p>4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o volturazione di licenza</p>	<p>4) il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter <b>diventare titolare di altra licenza per concorso pubblico o trasferimento;</b></p>
	<p>5) Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve uniformarsi al dettato normativo in tema di chiamata a successione dei minori di età. Nel caso in cui la licenza non venga trasferita a terzi, il termine entro il quale deve avvenire l'intestazione a favore dell'erede di cui al comma 2 è sospeso fino al compimento da parte di quest'ultimo dell'età stabilita per il conseguimento del C.A.P., prorogata di un anno.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Caratteristiche dell'autovettura</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Caratteristiche dell'autovettura</b></p>

<p>1. Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:</p>	<p>1. Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:</p>
<p>a) Il tassametro deve essere di tipo autorizzato con atto determinativo del Dirigente del Servizio sentita la Commissione di cui all'articolo 10.</p>	<p>a) devono essere dotate di tassametro omologato</p>
<p>Al momento dell'installazione il tassametro, dovrà essere verificato e sigillato mediante piombatura da parte del personale dell'ufficio taxi. Esso deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta. Le cifre riportate dal tassametro, si riferiscono esclusivamente al costo della corsa; l'esistenza di ogni eventuale supplemento è portata a conoscenza dell'utente mediante avviso tradotto anche in inglese, francese, tedesco e spagnolo, chiaramente leggibile posto sul cruscotto e nel retro dell'abitacolo.</p>	<p>b) Al momento dell'installazione il tassametro deve essere: <b>1) verificato nella propria conformità alle presenti regole dal personale appartenente all'Ufficio comunale competente; 2) installato in modo inamovibile; 3) regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta; 4) sigillato al veicolo mediante piombatura, difficilmente amovibile, a cura del personale dell'ufficio comunale preposto; 5) sottoposto a verifica del posizionamento all'interno del veicolo nel rispetto della successiva lettera c) del presente articolo. Tale posizionamento andrà documentato con verbale di verifica associato a fotogramma.</b></p>
	<p><b>b-bis).</b> La mancata ottemperanza di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) punti 2-3-4 comporta la sanzione</p>

	<p>della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sospensione della licenza da 20 a 40 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 40 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio; la sanzione della revoca della licenza successivamente alla terza violazione contestata</p>
	<p><b>b-ter)</b> Gli installatori autorizzati rilasciano certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro applicando una prima sigillatura. Tutti gli interventi tecnici sul tassametro, l'adeguamento tariffario, la taratura, le verifiche, le piombature ed ogni altro intervento manutentivo o di riparazione deve essere certificato dalla ditta installatrice e verificato e sigillato dal personale dell'Ufficio Taxi.</p>
	<p><b>b-quater)</b> La cifra riportata dal tassametro, ad eccezione dell'applicazione delle tariffe fisse, deve essere comprensiva di eventuali supplementi, evidenziati a parte, ed è quella dovuta dall'utente per la specifica corsa (Legge 21/92) eccetto pedaggi autostradali eventualmente dovuti.</p>

	<p>La mancata ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera b-quater comporta la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 6 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</p>
<p><b>b)</b> In caso di cambio della sezione dei pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare all'ufficio taxi la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni dei pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato.</p>	<p><b>b-quinquies)</b> In caso di cambio della sezione degli pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare all'ufficio taxi la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni degli pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato</p>

	<p><b>b-sexies)</b> La mancata ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera b-quinquies) comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</p>
<p><b>c)</b> Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto. In caso di guasto, il conducente deve darne immediata notizia all'ufficio.</p>	<p><b>c)</b> Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto <b>e/o occultato alla vista. Il tassametro, quando non applicato allo specchietto retrovisore ("a specchio"), deve essere installato in posizione ben visibile all'utenza ed ad un'altezza pari o superiore al volante di guida e, più precisamente, in posizione centrale rispetto ai sedili anteriori ed in posizione leggermente avanzata nel senso di marcia rispetto alla linea verticale tangente il cruscotto medesimo.</b></p>



<p>d) Qualora si renda necessaria la rimozione del tassametro nelle ore e giorni in cui l'ufficio è chiuso, la spiombatura sarà fatta dall'interessato, sotto la propria responsabilità con obbligo di darne immediata comunicazione all'apertura dell'ufficio taxi. In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e alla piombatura del tassametro.</p>	<p>d) <b>In caso di guasto del tassametro, il tassista deve sospendere il servizio.</b> Qualora si renda necessaria la rimozione del dispositivo nelle ore e nei giorni in cui l'ufficio è chiuso, <b>il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente con mail PEC e dovrà far installare e regolare il tassametro dagli installatori autorizzati che rilasceranno una nuova certificazione di regolarità della taratura e dell'allocatione del tassametro.</b> In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e della piombatura del tassametro.</p>
	<p>e) <b>La mancata ottemperanza di quanto previsto alla lettera c) e alla lettera d) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sospensione della licenza da 10 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio; la sanzione della revoca della licenza successivamente alla terza violazione contestata nel triennio.</b></p>
<p>e) In caso di richiesta il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio.</p>	<p><b>1-bis</b> In caso di richiesta da parte degli operatori di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D.Lgs. 285/1992 o dell'Ufficio preposto, il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta sostituzione.</p>
	<p><b>La mancata ottemperanza dell'obbligo di sottoposizione a verifica del tassametro comporta la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 6 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</b></p>

<p>f) In caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro nei termini stabiliti dall'Ufficio Autopubbliche.</p>	<p><b>1-ter</b> In caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro nei termini stabiliti dall'Ufficio preposto</p>
	<p>La mancata ottemperanza dell'obbligo di adeguamento tariffario entro i termini stabiliti comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</p>
<p>g) E' vietata la pubblicità elettorale sia all'interno sia all'esterno dell'autovettura.</p>	
<p>2. E' consentita l'installazione di radiorecettori, mangianastri e simili, il cui uso è subordinato al consenso del cliente ad eccezione del radiotelefono di servizio. E' fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione del radiotelefono nonché le variazioni relative alla sigla radio.</p>	<p>2. E' consentita l'installazione di radiorecettori e simili, il cui uso, ad eccezione del telefono di servizio, è subordinato al consenso del cliente. E' fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione <b>delle apparecchiature di ricezione delle chiamate</b> nonché le variazioni relative alla sigla <b>di appartenenza al consorzio o alla cooperativa.</b></p>
	<p>La mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</p>

<p>3. Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno di qualsiasi forma che non sia preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione.</p>	<p>3. Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno, di qualsiasi forma, che non sia preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione.</p>
	<p><b>La mancata ottemperanza a quanto disposto nel presente comma comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda</b></p>

	<p><b>violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b></p>
<p>4. Prima dell'immissione in servizio, l'autovettura deve essere sottoposta a verifica dell'Ufficio comunale per accertare l'esistenza delle prescrizioni regolamentari.</p>	<p>4. L'immissione in servizio di ogni autovettura deve essere autorizzata dall'Ufficio comunale previa verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari.</p>
<p>5. Le autovetture di nuova immatricolazione adibite al servizio Taxi debbono avere la carrozzeria colorata di bianco, nella tonalità prescritta col D.M. del 19/11/1992, con la possibilità di introdurre elementi di riconoscibilità, come da modello depositato presso l'Ufficio Autopubbliche ed approvato dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10.</p>	<p>5. Le autovetture di nuova immatricolazione adibite al servizio Taxi debbono: <b>a)</b> avere la carrozzeria colorata di bianco, nella tonalità prescritta col D.M. del 19/11/1992, <b>b)</b> <b>essere adibite al trasporto di almeno tre persone oltre l'autista, nonché di un congruo numero di bagagli, con almeno quattro porte. E' possibile introdurre elementi di riconoscibilità, come da modello depositato e approvato dall'Ufficio preposto, sentita la Commissione di cui all'art. 10</b></p>
	<p><b>La mancata ottemperanza a quanto disposto nel presente comma comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b></p>

<p>6. Le autovetture debbono risultare omologate dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione, al trasporto di almeno tre persone oltre l'autista, nonché di congruo numero di bagagli e avere almeno quattro porte.</p>	
<p>Gli interni del veicolo devono essere di materiale lavabile e dotato di pianale ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.</p>	<p>6. Gli interni del veicolo devono essere di materiale lavabile e dotato di pianale ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.</p>

	<p><b>La mancata ottemperanza a quanto disposto nel presente comma comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 6 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b></p>
<p>7. La pubblicità commerciale, sia all' interno che all'esterno del veicolo, è consentita nelle forme e secondo i criteri stabiliti nell'autorizzazione, fatte salve le norme di legge previste dal C.d.S. e sulla pubblicità.</p>	<p>7 La pubblicità commerciale, sia all'interno che all'esterno del veicolo, è consentita nel rispetto della vigente normativa</p>
<p><b>Articolo 19</b></p>	<p><b>Articolo 19</b></p>
<p><b>Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione</b></p>	<p><b>Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione</b></p>
<p>1. L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente e conforme alle caratteristiche stabilite dal presente regolamento.</p>	<p>1) L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente, <b>compatibilmente con le condizioni climatiche, atmosferiche e ambientali.</b></p>

<p>2. La carrozzeria deve essere in buono stato di conservazione; qualora l'ufficio comunale imponga il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal C.d.S.</p>	<p>2) La carrozzeria deve essere in buono stato di conservazione; qualora l'ufficio comunale imponga il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal <b>Codice della Strada di cui al d. lgs. n. 285/1992.</b></p>
<p>3. La sostituzione dell'autovettura deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio per l'accertamento dei requisiti regolamentari. Ai fini della conseguente trascrizione delle variazioni sulla licenza: l'interessato deve comunicare all'ufficio, con esibizione della relativa documentazione, la variazione di cui sopra, non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato fatto il collaudo del veicolo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione.</p>	<p>3. La sostituzione dell'autovettura <b>di cui al comma precedente</b> deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio preposto per l'accertamento del rispetto dei requisiti regolamentari. Ai fini della conseguente trascrizione delle variazioni sulla licenza l'interessato deve comunicare all'ufficio, con esibizione della relativa documentazione, la variazione di cui sopra, non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato fatto il collaudo del veicolo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione</p>
	<p><b>La mancata ottemperanza all'ordine di ripristino della carrozzeria entro il termine stabilito dall'ufficio comunale o all'obbligo di preventiva comunicazione di cui al comma 3 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 2 giorni successivamente alla contestazione della</b></p>

	<p><b>seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b></p>
<p><b>Articolo 20</b></p>	<p><b>Articolo 20</b></p>
<p><b>Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio</b></p>	<p><b>Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio</b></p>
<p><b>1.</b> Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.</p>	<p>1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o <i>mortis causa</i>, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo</p>
	<p><b>Trascorso il termine quadrimestrale, l'Ufficio preposto invita il titolare a dichiarare entro 20 giorni i motivi per la mancata presa di servizio, sospendendo la licenza per il periodo sopra indicato. Spirato l'ulteriore termine concesso senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto, seguirà la revoca della licenza.</b></p>
	<p><b>1 bis Il concessionario deve avere con sé ed esibire a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, oltre i documenti per la circolazione, la licenza ed il "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea".</b></p>
	<p><b>Il Collaboratore familiare o il sostituto devono avere con sé ed esibire a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, oltre ai documenti sopra richiamati, l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Autopubbliche;</b></p>

	<p>La mancata ottemperanza agli obblighi di conservazione ed esibizione comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 2 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</p>
<p>2. Qualsiasi sospensione imprevista del servizio deve essere comunicata immediatamente al competente ufficio comunale, anche a mezzo telefono. Nel caso l'ufficio sia chiuso, la comunicazione andrà effettuata il primo giorno di apertura.</p>	<p>2. Qualsiasi sospensione imprevista del servizio deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio <b>comunale con posta elettronica o fax.</b></p>
<p>Con analoghe modalità dovrà essere comunicata la ripresa del servizio.</p>	<p>Con analoghe modalità dovrà essere comunicata la ripresa del servizio.</p>
<p>Il titolare della concessione ha diritto a giorni 30 lavorativi di ferie annuali. Il periodo di ferie dovrà essere preventivamente comunicato all'ufficio qualora superi i 5 gg. consecutivi. Qualora l'assenza sia dovuta a malattia che supera i 30 giorni fermo restando gli obblighi di comunicazione sopra indicati dovrà essere presentata idonea</p>	<p>Il titolare della concessione ha diritto a giorni 30 lavorativi di ferie annuali. Il periodo di ferie dovrà essere preventivamente comunicato all'ufficio qualora superi i <b>5 giorni</b> consecutivi. <b>Analogha comunicazione dovrà essere effettuata in caso di assenze per malattia superiori a cinque giorni.</b></p>
<p>certificazione sanitaria comprovante la durata della malattia.</p>	
	<p><b>Le comunicazioni di cui sopra possono essere effettuate in un'unica soluzione tramite fax o con posta elettronica.</b></p>

3. E' fatto obbligo al titolare della licenza ed ai collaboratori:	3. E' fatto obbligo al titolare della licenza ed ai collaboratori:
a. di comunicare all'ufficio ogni cambio della propria abitazione entro il termine di 5 gg.	a) di comunicare all'ufficio ogni cambio di residenza e di domicilio professionale entro il termine di 5 gg.
b. ove convocato, presentarsi entro il termine fissato dall'ufficio.	b) di presentarsi, in caso di convocazione, entro il termine fissato dall'ufficio.
	<b>4. La mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e presentazione di cui ai commi 2 e 3 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b>
<b>Articolo 21</b>	<b>Articolo 21</b>
<b>Turni di servizio ed acquisizione della corsa</b>	<b>Turni di servizio ed acquisizione della corsa</b>
<b>1. I criteri per la formazione dei turni e degli orari di servizio, nonché eventuali modifiche temporanee rese opportune da particolari circostanze, sono stabiliti con determinazione del Direttore del Servizio, sentito il parere della Commissione di cui all'art.10.</b>	<b>1 I criteri per la formazione dei turni e degli orari di servizio sono stabiliti con determinazione del Direttore del Servizio, sentito il parere della Commissione di cui all'art.10.</b>
<b>2. Qualora tali circostanze insorgano con carattere eccezionale ed improvviso, in modo che non sia possibile la tempestiva adozione del provvedimento determinativo, la</b>	<b>2. Qualora insorgano circostanze eccezionali e improvvise che rendano opportune o necessarie modifiche di turni e orari e non sia possibile adottare un provvedimento</b>

<p>modifica temporanea degli orari può essere apportata dalle rappresentanze di categoria facenti parte della commissione di cui all'art. 10, dandone tempestiva comunicazione all'ufficio ed alla Categoria tramite radio-taxi ed affissione sulle colonnine.</p>	<p><b>determinativo ordinario, le variazioni temporanee possono essere decise dalle rappresentanze di categoria facenti parte della commissione di cui all' art. 10.</b></p> <p><b>Per garantire la continuità e la tempestività dell'azione della commissione i singoli membri che siano impossibilitati per giustificati motivi personali o familiari possono delegare a terzi il compito di partecipare alla delibera delle modifiche di cui sopra.</b></p> <p><b>Le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio e alla categoria mediante idonei strumenti.</b></p> <p><b>2-bis Le modifiche temporanee ai turni e agli orari possono essere apportate secondo le modalità di cui al comma 2 anche in caso di eventi sportivi, turistici, istituzionali o per fronteggiare situazioni stagionali ad alta fluttuazione di richieste.</b></p>
<p><b>3.</b> E' fatto obbligo di applicare, in modo ben visibile, sul parabrezza e nella parte posteriore della vettura il contrassegno distintivo del turno di servizio, nonché il contrassegno relativo all'eventuale autorizzazione di modifica dell'orario di servizio. Il titolare che usufruisce del Collaboratore e/o Sostituto part-time deve evidenziare la metà turno da effettuare (1° o 2°).</p>	<p><b>3.</b> E' fatto obbligo di applicare <b>sulla vettura i contrassegni e/o eventuali dispositivi distintivi del turno e orario di servizio, nelle forme e nei modi stabiliti con Determinazione Dirigenziale.</b></p>
<p><b>4.</b> Per comprovati impegni sindacali, su richiesta delle OO.SS. di categoria possono essere accordate particolari agevolazioni provvisorie per recuperi sul turno di servizio. Le agevolazioni verranno proposte dalla Commissione di cui art. 10 e applicate con idoneo Provvedimento Deliberativo.</p>	<p><b>4.</b>Per comprovati impegni sindacali <b>e/o cariche pubbliche elettive possono essere accordate particolari agevolazioni provvisorie per recuperi sul turno di servizio.</b> Le agevolazioni verranno proposte dalla Commissione di cui art. 10 e applicate con idoneo Provvedimento Deliberativo.</p>
<p><b>5.</b> Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:</p>	<p><b>5.</b> Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita mediante:</p>
<p><b>a)</b>nelle zone di carico indicate dal Comune;</p>	<p><b>a. Richiesta diretta all'auto pubblica in stazionamento presso i posteggi taxi.</b></p>
<p><b>b)</b>mediante sistemi di chiamata via radio;</p>	<p><b>b. Sistemi di chiamata via radio, o telefonici o attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie nel rispetto delle norme vigenti.</b></p>
	<p><b>c. E' comunque vietata l'acquisizione diretta della corsa da parte dei singoli tassisti tramite sistemi di telefonia cellulare e/o informatica</b></p>
	<p><b>La mancata ottemperanza al divieto di acquisizione diretta della corsa comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</b></p>



6. Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone all'uopo riservate.	6 Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone riservate.
--	--

	<b>La mancata ottemperanza all'obbligo di sosta nelle zone riservate comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 8 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b>
--	--

7. I posteggi dei taxi sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 10, e saranno appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale e riportanti in evidenza i numeri telefonici di Radio Taxi e di altra utilità del servizio.	7 I posteggi dei taxi sono stabiliti con Ordinanza del <b>Dirigenziale</b> , sentita la Commissione di cui all'art. 10, e sono appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale riportante in evidenza i numeri telefonici <b>di riferimento per la chiamata</b> dei taxi e di altra utilità del servizio.
--	--

8. Il conducente che ha effettuato a richiesta dell'utente il percorso su tratti autostradali per percorsi extra urbani, è autorizzato a richiedere il rimborso del pedaggio autostradale, sia per l'andata sia per il ritorno anche se lo stesso avviene senza utente.	8. Il conducente che ha effettuato a richiesta dell'utente il percorso su tratti autostradali per percorsi extra urbani è autorizzato a richiedere il rimborso del pedaggio autostradale, sia per l'andata sia per il ritorno anche se lo stesso avviene senza utente, <b>purché tali costi vengano portati a conoscenza dell'utente con modalità idonee prima dell'inizio della corsa.</b> <b>Resta salva la facoltà di cui al successivo art. 22, comma 3, lett. C), seconda parte del presente Regolamento.</b>
---	---

<b>Articolo 22</b>	<b>Articolo 22</b>
--------------------	--------------------

<b>Comportamento del tassista durante il servizio</b>	<b>Comportamento del tassista durante il servizio</b>
---	---

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:	1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
---	---

a) Seguire il percorso più breve o più conveniente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;	<b>a) Seguire il percorso più economico per l'utente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;</b>
---	---

b) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;	b) Consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
--	--

c) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;	c) Comportarsi con correttezza, <b>diligenza</b> e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
---	--

d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri, qualora si rendesse necessario;	d) Prestare assistenza ai passeggeri, <b>con particolare attenzione nei confronti delle persone anziane e/o disabili o fragili</b>
--	--

e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, questo ultimo dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;	e) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, <b>il conducente del taxi guasto che ha interrotto la corsa dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;</b>
f) consegnare ai competenti Uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;	f) Consegnare ai competenti Uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo <b>entro 3 gg dal ritrovamento sempre che la consegna non sia avvenuta direttamente a mani degli stessi clienti su loro</b>

	<b>esplicita richiesta; nel caso in cui la consegna su richiesta del cliente comporti l'effettuazione di una corsa del taxi, dovrà essere corrisposto dall'interessato il relativo importo tassametrico debitamente documentato.</b>
g) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;	g) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
h) rilasciare su richiesta del cliente la ricevuta riportante il numero di concessione ed attestante il prezzo della corsa comprensiva di tariffa tassametrica ed eventuali supplementi;	<b>h) munirsi di apposite ricevute con prestampato il numero di concessione, che devono essere rilasciate su richiesta dell'utente, per ogni corsa, riportando le seguenti indicazioni:</b>
	- indicazione della via/piazza/corso di partenza e della via/piazza/corso di arrivo
	- prezzo finale della corsa con specifiche di eventuali supplementi applicati;
	- data e ora inizio e termine della corsa;
i) mantenere affissa sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposta in modo ben visibile all'utente, la tabella riprodotte la tariffa, supplementi ed il numero di concessione;	i) Mantenere affisso sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposto in modo ben visibile all'utente, il <b>numero di licenza;</b>
l) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia e igiene.	l) Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene e <b>comunque nel rispetto della disciplina prevista dal Codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992;</b>
m) quando in orario di servizio debba assentarsi temporaneamente, di posteggiare sulle aree riservate ai taxi in modo da non intralciare il servizio esponendo il cartello di fuori servizio.	m) Quando in orario di servizio debba assentarsi temporaneamente <b>per situazioni di necessità indifferibili, posteggiare sulle aree riservate ai taxi in modo da non intralciare il servizio esponendo il cartello di fuori servizio.</b>
	n) <b>Essere in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento;</b>
	<b>o) Utilizzare un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato.</b>

	<p>p) essere dotati di funzionante sistema POS (Point of Sale) per permettere all'utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. È obbligatorio accettare il pagamento della tariffa mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate.</p>
	<p>1.bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b), f), g) del comma 1 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 8 a 15 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 40 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</p>
	<p>1.ter) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere h) e i) del comma 1 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 40 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</p>
	<p>1.quater) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere c), d), e), l), m), n), o) del comma 1 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</p>
	<p>1.quinques) La mancata ottemperanza all'obbligo di cui alla lettera p) del comma 1 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 40 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</p>
<p>2.Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:</p>	<p>2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è fatto divieto di:</p>

<p>a)far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art.8.</p>	<p>a) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui <b>agli artt. 1 e 8</b> del presente Regolamento <b>nonché dall'art. 10 della l. n. 21/1992. Può essere presente la figura del "tirocinante", ossia colui che svolge un periodo di tirocinio pratico affiancando durante il servizio un titolare di licenza.</b></p>
<p>b)portare animali propri in vettura;</p>	<p>b) Portare animali propri in vettura;</p>
<p>c)acquisire corse mediante l'impiego del telefono cellulare; procacciarsi il cliente proponendo il proprio servizio con qualunque mezzo nonché sostare all'interno delle stazioni aeroportuali e ferroviarie allo scopo di acquisire dei servizi;</p>	<p>c) Acquisire corse mediante l'impiego diretto del telefono cellulare, procacciarsi il cliente proponendo il proprio servizio con qualunque mezzo nonché sostare all'interno delle stazioni aeroportuali e ferroviarie allo scopo di acquisire <b>dei clienti</b>;</p>
<p><b>d)</b>rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del bagagliaio;</p>	<p>d) Rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del bagagliaio;</p>
<p><b>e)</b>rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della civica amministrazione e ovunque non sussistono adeguati spazi di manovra per il veicolo;</p>	<p>e) Rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale o <b>interrompere la corsa una volta acquisita anche solo via radio, senza portare a destinazione l'utente, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della Civica Amministrazione, oppure qualora non sussistano adeguati spazi di manovra per i veicoli o in strade private delimitate da cancelli, androni, portoni e cortili o in caso di evidente pericolosità a causa di ristrettezza , pendenza o cattivo stato del fondo stradale</b></p>
<p><b>f)</b>rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi;</p>	<p>f) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi.</p>

g) fumare e mangiare all'interno della autovettura, durante l'espletamento di un servizio;	g) fumare e mangiare all'interno della autovettura durante l'espletamento di un servizio;
h) indossare pantaloni corti, è concesso l'uso di pantaloni tipo "bermuda" purchè ad altezza ginocchio e in tinta unita"	

	2.bis) La mancata ottemperanza ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.
	2.ter) Ai sensi dell'art. 28 c. 1 L.R. 25/2007, la mancata ottemperanza senza giustificato motivo della prescrizione di cui alla lettera e) del comma 2 comporta una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00, raddoppiata in caso di rifiuto di trasporto di persone disabili, o secondo i limiti edittali vigenti al momento della violazione
	2. quater) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere f) e g) del comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.
	3 . Nell'esercizio della propria attività, il tassista ha facoltà di rifiutare:
	a. il trasporto di persone in stato di evidente alterazione psicofisica o che palesa atteggiamenti violenti.
	b. il trasporto di bambini non accompagnati da persona almeno sedicenne.

	<b>c.. i servizi aventi destinazione oltre i limiti comunali; nel caso in cui li accetti, il tassista ha facoltà di chiedere anticipatamente il pagamento dell'importo concordato.</b>
<b>Articolo 23</b>	<b>Articolo 23</b>
<b>Interruzione della corsa</b>	<b>Interruzione della corsa</b>
<b>1.</b> Il conducente , a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi.	<b>1.</b> Il conducente , a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi.
<b>2.</b> Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in	<b>2.</b> Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso
cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo.	in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo. <b>In caso di mancato accordo, il tassista può esigere esclusivamente l'importo corrispondente alla parte fissa della tariffa (scatto iniziale e supplementi)</b>
	<b>2.bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 e al comma 2 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 40 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</b>
<b>3.</b> Inoltre, il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:	<b>3.</b> Il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:
<b>a)</b> quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre all'importo segnato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;	<b>a)</b> quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre all'importo segnato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;
<b>b)</b> qualora per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo non sia più possibile prestare servizio.	<b>b)</b> qualora per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo non sia più possibile prestare servizio.
<b>c)</b> nel caso in cui il cliente indichi come ultima destinazione un casello autostradale in entrata, salvo che il cliente accetti di pagare l'importo approssimativo dovuto fino al casello in uscita più vicino.	<b>c)</b> nel caso in cui il cliente indichi come ultima destinazione un casello autostradale in entrata, salvo che il cliente accetti di pagare l'importo approssimativo dovuto fino al casello in uscita più vicino.
<b>4.</b> Comportamento degli utenti del servizio - Danni	<b>Articolo 23-bis:</b>

E' vietato agli utenti del servizio autovetture da piazza:	Comportamento degli utenti del servizio
1. aprire la portiera dalla parte della corrente di traffico;	1. E' vietato agli utenti del servizio autovetture da piazza:
2. Insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;	a. <b>Aprire la portiera dalla parte della corrente di traffico e salire o scendere dal veicolo in movimento.</b>
3. Compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;	b. Insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature, <b>ovvero portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi.</b>
4. distribuire oggetti a scopo pubblicitario o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza;	c. Compiere atti contrari alla decenza od al buon costume.

5. fumare.	d. Distribuire oggetti a scopo pubblicitario o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza;
_____	e. <b>Fumare, bere bevande ad esclusione dell'acqua e mangiare nelle autovetture.</b>
_____	f. <b>Fare schiamazzi o rumori molesti</b>
_____	g. <b>Distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio.</b>
_____	La mancata ottemperanza, da parte dell'utente, agli obblighi indicati al presente articolo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da €50,00 ad € 400,00".
Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, e l'eventuale risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal presente comma, darà diritto al titolare della corsa e al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove necessario, di richiedere l'intervento degli Agenti di Polizia.	_____

	Salva la responsabilità civile e l'eventuale risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal presente comma, darà diritto al titolare della corsa e al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove necessario, di richiedere l'intervento della <b>forza pubblica</b> .
<b>Articolo 24</b>	<b>Articolo24</b>
<b>Trasporto Handicappati</b>	<b>Trasporto persone disabili</b>
1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero handicappato e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità;	1)Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero <b>disabile</b> e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità. .
2. Nel caso non sia possibile incamerare nel bagagliaio del taxi i supporti mobili per handicappati, si dovrà provvedere ad una sistemazione esterna su portapacchi.	2) Nel caso non sia possibile incamerare nel bagagliaio del taxi i supporti mobili per <b>disabili</b> , si dovrà provvedere ad una sistemazione esterna su portapacchi, <b>qualora disponibile e idoneo a garantire la sicurezza del trasporto</b> .
3. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.	3)Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
	4) <b>La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della</b>

	<b>licenza da 20 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</b>
<b>Articolo 25</b>	<b>Articolo 25</b>
<b>Sostituzione alla guida</b>	<b>Sostituzione alla guida</b>
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte al ruolo di cui all'articolo 12 ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 nei seguenti casi: a)per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio il titolare potrà farsi sostituire alla guida presentando adeguata certificazione che attesti lo stato di salute. Anche quando il titolare non usufruisce del sostituto ma la malattia superi i 30 giorni, il fermo della vettura dovrà essere giustificato da idoneo certificato sanitario; b)per chiamata alle armi; c)per un periodo di ferie consecutive superiore a gg. 15 lavorativi sino ad un massimo di giorni trenta lavorativi annuali; d)per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e)nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;	1. I titolari di licenza <b>taxi possono mantenere la titolarità della licenza a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita della abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla vigente normativa.</b>



<p>2. I minori, eredi titolari di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 12 ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, fino al compimento di un anno successivo all'età stabilita per il conseguimento del C.A.P.</p>	<p><b>2. Gli eredi minori del titolare di licenza possono farsi sostituire dai soggetti di cui al comma 1 per l'anno successivo al compimento dell'età stabilita per il conseguimento del C.A.P.</b></p>
<p>3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato in base alla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzione non superiori a sei mesi.</p>	<p><b>3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.</b></p>
<p>_____</p>	<p><b>In tali casi il titolare della licenza Taxi deve comunicare, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, la sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando la sua durata, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti. Contestualmente alla comunicazione, il titolare della licenza deve, altresì, <del>produrre la documentazione relativa</del> indicare il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dalla normativa vigente dichiarando l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto.</b></p>
<p>_____</p>	<p><b>Per i titolari di licenza Taxi conferita in Cooperativa di produzione e lavoro, il Legale Rappresentante deve presentare all'Ufficio Autopubbliche, entro il giorno precedente all'inizio del servizio, la comunicazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della sostituzione alla guida indicando la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e il numero di iscrizione al Ruolo conducenti.</b></p>
<p><b>4. Al fine di evitare l'uso improprio o fraudolento della licenza, i contratti di sostituzione alla guida sono approvati dalla Commissione di cui all'art. 10 che verifica la loro rispondenza alle esigenze di servizio pubblico ed alla vigente normativa.</b></p>	

<p>5. Nell'ambito dell'impresa familiare i titolari di licenza possono avvalersi, per lo svolgimento del servizio, del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 12.</p>	<p>4. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. I collaboratori familiari devono essere in possesso di idoneità morale e professionale di cui all'art. 11. Possono svolgere l'attività di collaboratori i soggetti occupati con contratto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16. e i familiari secondo le prescrizioni vigenti. I sostituti e i collaboratori familiari sono obbligati a rispettare il turno e l'orario di servizio del titolare.</p>
	<p>5. Delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni poste in essere dai soggetti di cui ai commi precedenti saranno chiamati a rispondere sia l'autore materiale della violazione sia il titolare della licenza.</p>

<p>La sostituzione a tempo pieno è consentita nei casi previsti dall'art. 25 (sostituzione alla guida). E' comunque consentita la collaborazione a tempo parziale, purché essa non superi il 50% delle ore di servizio previste per i titolari di licenza e sia svolto esclusivamente nell'ambito della parte d'orario assegnata al collaboratore e sia espressamente autorizzato dall'Ufficio Autopubbliche.</p>	
<p><b>Articolo 26</b></p>	<p><b>Articolo 26</b></p>
<p><b>Aspettativa</b></p>	<p><b>Aspettativa</b></p>
<p>Al titolare della licenza, sentita la commissione di cui all'art. 10, può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino a 180 gg. nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i gg. 360.</p>	<p>Al titolare della licenza <b>può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino ad un massimo di sei anni.</b></p>
<p><b>Articolo 27</b></p>	<p><b>Articolo 27</b></p>
<p><b>Tariffe</b></p>	<p><b>Tariffe</b></p>

<p>1. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica. Indipendentemente da quanto stabilito dall'art. 8, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, può stabilire tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate, per percorsi determinati o che avvengono all'interno di una zona delimitata, nonché per le finalità previste dal <a href="#">D.Lvo 422/97</a> e dalla e s.m.i. e dalla <a href="#">L.R.n.33/2013</a>.</p>	<p>1. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica. <b>E' altresì stabilita una tariffa "sovracomunale" a base multipla, comprensiva del ritorno a vuoto, per i percorsi extracittadini fino a 40 Km dai confini comunali. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, può stabilire tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate, per percorsi determinati o che avvengono all'interno di una zona delimitata. Le tariffe sono determinate periodicamente ai sensi di quanto statuito dalla vigente Legge regionale.</b></p>
<p>2. Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonché le condizioni di trasporto non indicati a tassametro, sono approvate dalla Giunta comunale su proposta o parere della Commissione di cui all'articolo 10, e portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo, in modo ben visibile e tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo, con le tabelle previste dallo art. 22 lettera l del presente regolamento.</p>	<p>2. Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonché le condizioni di trasporto non indicati a tassametro sono approvate dalla Giunta Comunale su proposta o parere della Commissione di cui all'articolo 10 e portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo, in modo ben visibile, <b>sul retro di un sedile anteriore e tradotti in inglese, francese, tedesco, e spagnolo, con le tabelle previste dallo art. 22 lettera l) del presente regolamento. Qualora il passeggero si sieda sul sedile anteriore, dovrà essergli segnalata la possibilità di visionare tali informazioni. La mancata ottemperanza agli obblighi di esposizione o la mancata segnalazione della possibilità di visionare le suddette informazioni comporta la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 40 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</b></p>
<p>3. E' fatto divieto al conducente richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore a quella corrispondente al costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi e degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo;</p>	<p>3. E' fatto divieto al conducente di richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore <b>o diversa</b> a quella corrispondente al costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi. <b>E' fatta salva la possibilità di pattuire con i clienti e riscuoterle nell'immediatezza eventuali somme a titolo di indennizzo</b></p>
<p>4. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo averne fatta prendere visione all'utente. In caso che il tassista dimentichi di azionare il tassametro all'inizio della corsa, il conducente al termine della stessa potrà esigere solamente la corsa minima più eventuali supplementi.</p>	<p><b>degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.</b></p> <p>4. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, deve inoltre farne prendere espressamente visione all'utente <b>ad eccezione dei servizi effettuati con tariffa fissa</b>. Nel caso in cui il tassista dimentichi di azionare il tassametro all'inizio della corsa, al termine della stessa potrà esigere solamente la corsa minima o scatto iniziale più eventuali supplementi.</p>

<p>5. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassometro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, bauli, corone e animali.</p>	<p>5. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassometro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, <b>colli ingombranti, e animali, fatte salve di trasporto collettivo forme regolamentate.</b></p>
---	--

<p>6. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana, elencati nella tabella delle tariffe in vigore.</p>	<p>6. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana elencati nella tabella delle tariffe in vigore <b>e, per percorsi autostradali, dall'ultimo casello che delimita la città. E' fatto divieto di utilizzo della tariffa extraurbana nell'ambito urbano.</b></p>
<p>7. Il tassista che utilizza la 2° tariffa per il servizio nell'ambito urbano, é soggetto alla sanzione prevista dall'art. 34.</p>	<p><b>7. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</b></p>

<p>8. Le associazioni dei tassisti previste dall'art.7 della legge n.21/92 e le centrali radio su delega degli associati possano stipulare con soggetti terzi pubblici o privati convenzioni temporanee allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese riduzioni tariffarie, e offrire all'utenza, in occasione di eventi estemporanei e di durata limitata, servizi con variazioni al ribasso delle tariffe stabilite dalla Civica Amministrazione. L'importo del servizio non potrà comunque essere superiore a quello indicato dal tassametro a fine corsa tranne i casi di tariffa predeterminata. Tali convenzioni e offerte devono essere adeguatamente pubblicizzate e comunicate per conoscenza all'ufficio autopubbliche</p>	<p>8. Le associazioni dei tassisti previste dall'art. 7 L. n. 21/1992 e le centrali radio su delega degli associati possono stipulare con soggetti terzi pubblici o privati convenzioni temporanee allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese riduzioni tariffarie, e offrire all'utenza, in occasione di eventi estemporanei e di durata limitata, servizi con variazioni al ribasso delle tariffe stabilite dalla Civica Amministrazione. L'importo del servizio non potrà comunque essere superiore a quello indicato dal tassametro a fine corsa tranne i casi di tariffa predeterminata.</p> <p><b>Al fine di evitare distorsioni e per prevenire fenomeni di concorrenza sleale, la variazione al ribasso prevista sopra non potrà superare la misura del 10% della tariffa tassametrica, e dovrà essere portata a conoscenza degli</b></p>
	<p><b>esponenti delle associazioni di categoria rappresentate nella commissione di cui all'art. 10 in tutti i suoi contenuti almeno 24 ore prima della loro applicazione.</b></p> <p>Tali convenzioni e offerte devono essere adeguatamente pubblicizzate e comunicate per conoscenza all'ufficio autopubbliche <b>tramite PEC.</b></p> <p><b>La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, dell'importo da 100 a 500 Euro in capo al legale rappresentante dell'ente interessato o del delegato accreditato nella commissione di cui all'art. 10.</b></p>
	<p><b>8-bis Il tassista che non si astenga dall'applicare le variazioni tariffarie che non rispettino i requisiti posti dal comma 8 incorre nella sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</b></p>
	<p><b>9. Nelle corse a tariffa fissa, in caso di variazioni di percorso a richiesta del cliente, avvenuta nel corso del tragitto, è facoltà del tassista concordare un diverso importo sulla base dell'effettiva distanza e del fattore tempo di percorrenza.</b></p>
<p><b>Articolo 28</b></p>	<p><b>Articolo 28</b></p>
<p><b>Impiego di tecnologie innovative</b></p>	<p><b>Impiego di tecnologie innovative</b></p>

Nell' organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa (bancomat, carte di credito) e per ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano. Qualora l'impiego pratico di strumentazioni o sistemi frutto delle suddette tecnologie, contrasti o non sia contemplato dal suddetto regolamento, dovrà essere preventivamente valutato dalla Commissione di cui all'articolo 10.	<b>Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 1°, lettera o) del presente Regolamento, nell' organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa e per ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano. Qualora l'impiego pratico di strumentazioni o sistemi frutto delle suddette tecnologie contrasti o non sia contemplato dal suddetto regolamento, tale impiego pratico dovrà essere preventivamente valutato dalla Commissione di cui all'articolo 10.</b>
<b>Articolo 29</b>	<b>Articolo 29</b>
<b>Reclami</b>	<b>Reclami</b>
All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, francese, tedesco, e spagnolo, l'indirizzo ed il numero di telefono dell' Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami	All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, francese, tedesco, spagnolo, l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.
	<b>La mancata ottemperanza all'obbligo di esposizione comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b>
<b>CAPO V</b>	<b>CAPO V</b>

<b>VIGILANZA SUL SERVIZIO</b>	<b>VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI</b>
<b>Articolo 30</b>	<b>Articolo 30</b>
<b>Addetti alla Vigilanza</b>	<b>Addetti alla Vigilanza</b>
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata, in via primaria, alla Direzione Polizia Municipale che si avvale del personale della Polizia Municipale.	La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata, in via primaria, alla Direzione <b>Polizia Locale che si avvale del proprio personale.</b>
<b>Articolo 31</b>	<b>Articolo 31</b>
<b>Idoneità dei mezzi di servizio</b>	<b>Idoneità dei mezzi di servizio</b>
<b>1.</b> La Direzione Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio taxi.	La Direzione Polizia Locale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio taxi.
<b>2.</b> Il predetto Servizio certifica, attraverso il personale della Polizia Municipale, l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.	
<b>Articolo 32</b>	<b>Articolo 32</b>
<b>Sanzioni</b>	<b>Sanzioni</b>
<b>1.</b> Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate:	<b>Fatte salve le speciali sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 25 del 04/07/2007, le violazioni degli obblighi e dei divieti contenuti nel presente Regolamento sono sanzionate:</b>

a) con sanzione amministrativa pecuniaria	a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285. e s.m.i.
	a-bis) con la sanzione amministrativa accessoria dell'ammonizione;
b) con la sanzione della sospensione o della revoca della licenza	b) con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza;
	c) con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza;
2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.	2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato sia al titolare della licenza, sia all'obbligato in solido.
3. La Giunta, sentito il parere della Commissione di cui all'art.10, ridetermina l'importo, ogni due anni, delle sanzioni amministrative pecuniarie sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo.	
<b>Articolo 33</b>	<b>Articolo 33</b>
<b>Sanzioni amministrative pecuniarie</b>	<b>Sanzioni amministrative pecuniarie</b>
	<b>Le sanzioni pecuniarie conseguenti alla mancata ottemperanza della normativa nazionale, locale e regolamentare in materia di servizio pubblico di piazza, ove non diversamente previsto, sono stabilite: 1) Dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada; 2) Dalla Legge Regionale vigente.</b>
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 10.000 al £ 100.000 per la violazione dell'art. 19 comma 1.	

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 50.000 al £ 500.000 per le violazioni alle disposizioni previste da:	
a) art. 3, commi 3 e 5;	
b) art. 5, commi 1 e 2. Il titolare delle auto di scorta che incorre nelle predette violazioni, non è ammesso al pagamento in misura ridotta.	
c) art. 5, commi 3 - 4 - 5 e 6;	
d) art. 6;	
e) art. 7;	



f)art. 9, comma 1;	
g)art. 12, comma 2;	
h)art. 18, comma 1 lett. f) e g) e commi 2, 3,4,6 e 7;	
i)art. 19, comma 3;	
l)art. 20, commi 2 e 3 lettere a) e b);	
m)art. 21, commi 3 - 5 - 6 e 7;	
n)art. 22, comma 1 lettere: b-c-d-e-f-h-i-l; e comma 2 lettere: a-b-d-f-g.	
o)art. 29;	
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £.100.000 a £.1.000.000 per la violazione dell'art. 22, comma 2 lettera e).	
	<b>Articolo 33-bis</b>
	<b>Ammonizione</b>
	<b>1. L'ammonizione consiste in una lettera formale da notificare al trasgressore a cura dell'Ufficio preposto e viene erogata a seguito della prima violazione contestata delle norme che la prevedano. Della ammonizione inflitta viene conservata copia presso gli uffici preposti al fine di documentare eventuale ripetizione dell'illecito.</b>
<b>Articolo 34</b>	<b>Articolo 34</b>
<b>Sospensione della licenza</b>	<b>Sospensione della licenza</b>
E' soggetto alla sanzione della sospensione della licenza chi incorre nelle violazioni alle disposizioni previste da:	<b>La sanzione della sospensione della licenza viene stabilita dal Dirigente dell'Ufficio preposto e comporta l'interruzione obbligatoria dell'attività per il periodo indicato nel provvedimento.</b>
a)art. 3 comma 4;	<b>La sanzione della sospensione della licenza consegue a quella dell'ammonizione o viene inflitta già dalla prima contestazione nei casi più gravi di violazione, così come indicato dai singoli articoli del Regolamento che prevedano obblighi e divieti, secondo i criteri fissati</b>
	nell'articolo successivo
b)art. 9 comma 2;	<b>La licenza può anche essere sospesa qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni o inviti rivolti dall'Ufficio preposto trascorso il termine assegnato per provvedere.</b>
c)art. 18, comma 1 lettere a-b-c-d-e, comma 5;	
d)art. 19, comma 2;	

e)art. 22, comma - 1 lettere a-g, comma 2 lettera c;	
f)art. 23, commi 1 - 2 e 3;	
g)art. 24, commi 1 - 2 e 3;	
h)art. 25, commi 1 e 4:	
i)art. 27, commi 3,4 , 5 e 7	
La licenza può anche essere sospesa qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni o inviti rivolti dalla Civica Amministrazione attraverso l'Ufficio Taxi.	
	<b>Art. 34-bis</b>
	<b>Criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza</b>
	<b>1. L'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza, fissata tra un limite edittale minimo e uno massimo, avviene secondo il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione al tipo e all'entità della violazione, ed è determinata secondo i seguenti criteri generali:</b>
	<b>a) intenzionalità della condotta e indici di negligenza, imprudenza o imperizia</b>
	<b>b) rilevanza degli obblighi violati</b>
	<b>c) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;</b>
	<b>d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del trasgressore, ai precedenti comportamenti nell'ambito del biennio o triennio, al comportamento verso gli utenti;</b>
	<b>e) gravità della violazione;</b>
	<b>f) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;</b>
	<b>g) personalità dell'agente e sue condizioni economiche;</b>

	2. Fatto salvo quanto statuito all'art. 8-bis della Legge del 24 novembre 1981 n. 689, l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza subirà un aumento, secondo i limiti edittali minimi e massimi fissati, in caso in cui lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole nel corso del biennio, o, per le condotte più gravi, nel successivo triennio, nelle ipotesi indicate negli articoli precedenti.
	3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
	4. Nel computo del <i>quantum</i> della sanzione verrà considerata la semplice ripetizione dell'illecito, intesa come due infrazioni nel corso del biennio o triennio, ovvero la ripetizione reiterata, intesa come più di due violazioni nel corso del biennio o triennio, non rilevando se vi sia stato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa precedente.
<b>Articolo 35</b>	<b>Articolo 35</b>
<b>Revoca della Licenza</b>	<b>Revoca della Licenza</b>
E' soggetto alla sanzione della revoca chi si viene a trovare nei seguenti casi:	1. La sanzione della revoca della licenza consiste nel ritiro definitivo del titolo abilitativo e nell'interdizione dall'esercizio della professione a seguito di ripetute violazioni nel corso del triennio, come indicato negli articoli di riferimento del presente Regolamento.
a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo di licenze in capo ad una stessa persona secondo quanto previsto dallo articolo 3;	2. La revoca della licenza è altresì disposta quando:
	a) il titolare della licenza continui a svolgere il proprio servizio nonostante la vigenza del provvedimento di sospensione della licenza, oppure non provveda alla riconsegna del titolo entro il termine intimato dall'Ufficio preposto.
b) per la violazione del divieto di utilizzo contemporaneo della propria vettura e dell'auto di scorta previsto dall'art.5, comma 7;	b) il titolare della licenza svolga attività incompatibili con quella del servizio pubblico di piazza o, in caso di cumulo vietato di licenze, non abbia esercitato il suo diritto di opzione di cui all'art. 3, comma 1-bis, del presente Regolamento
c) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista contemplati all'articolo 11;	c) venga rilevato il mancato rispetto delle norme in tema di trasferibilità delle licenze di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

	<b>d) Per trenta giorni di ingiustificata sospensione dal servizio.</b>
d) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella del tassista ai sensi dell'art. 16 comma 4;	
e) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste all'art. 17;	<b>e) in caso di revoca patente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB ovvero del CQC, se il titolare non procede nel termine di sei mesi alla vendita della licenza o a dare corso a quanto previsto dalla legge 21/92 art. 10, comma 2bis</b>
f) per violazione all'art. 25 comma 5;	<b>f) in caso di condanna definitiva per reati non colposi con pena detentiva complessivamente superiore a due anni</b>
g) per inosservanza all'art. 20 comma 1;	<b>g) in caso di recidiva, anche non specifica, nell'arco di un triennio, per condanne ex art. 186, 187, 189 del d. lgs. n. 285/92 ed ex artt. 589 bis e 590 bis del codice penale, ad eccezione di quanto previsto nella successiva lettera h)</b>
	<b>h) nel caso di condanna per il reato di omicidio stradale colposo aggravato ex commi 2, 3 e 4 art. 589 bis e art. 58 ter; nel caso di condanna per il reato di lesioni personali stradali aggravate ex commi 2, 3 e 4 art. 590 bis e art. 590 ter;</b>
h) a seguito di più di tre provvedimenti di sospensione nel corso di un triennio;	
i) per 30 giorni, anche non consecutivi, di ingiustificata sospensione del servizio.	
<b>Art.36</b>	<b>Art.36</b>
<b>Procedura per la sospensione e per la revoca</b>	<b>Procedura per l'amonizione, la sospensione e per la revoca</b>

<p>1. Il provvedimento di sospensione del titolo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio per periodi che non superino i dieci giorni; per periodi di sospensione di maggiore durata e fino a tre mesi, il provvedimento è adottato dal Dirigente responsabile del servizio sentito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art.10.</p>	<p>1. Il provvedimento di sospensione del titolo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio per periodi che non superino i dieci giorni; per periodi di sospensione di maggiore durata e fino a tre mesi, il provvedimento è adottato dal Dirigente responsabile del servizio sentito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 10.</p>
<p>Per i provvedimenti disciplinari su richiesta di un singolo Membro della Commissione si procederà a scrutinio segreto</p>	<p>Per i provvedimenti disciplinari si procederà a <b>scrutinio segreto, qualora richiesto anche da un solo membro della Commissione.</b></p>
	<p><b>1-bis. L'ammonizione, effettuata con lettera formale da inoltrare al trasgressore, è atto del Dirigente responsabile del servizio.</b></p>
<p>2. Il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio è adottato dal Dirigente responsabile del servizio, qualora trattasi di licenza o di autorizzazione alla sostituzione od alla collaborazione, sentita in ogni caso la Commissione di cui all'art. 10</p>	<p>2. Il provvedimento di revoca del titolo autorizzativo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio, <b>sentita in ogni caso la Commissione di cui all'art. 10</b></p>
<p>3. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la revoca della licenza per mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell'interessato, il provvedimento dovrà essere preceduto da una diffida per l'eventuale eliminazione della causa di revoca.</p>	<p>3 Nei casi in cui il presente regolamento prevede la revoca della licenza per mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell'interessato, il provvedimento dovrà essere preceduto da una diffida a eliminare la causa di revoca. <b>Trascorsi 10 giorni senza che sia stata eliminata la suddetta causa, l'iter della revoca proseguirà nel suo corso ordinario.</b></p>
<p>4. Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 30 gg. da quando l'Ufficio ne è venuto a conoscenza, e questi può presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L'interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione nella riunione fissata per la discussione del proprio caso, ed in tale occasione può anche farsi assistere da persona di sua fiducia.</p>	<p>4. Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 30 giorni da quando l'Ufficio competente ne abbia avuto piena conoscenza.</p> <p><b>L'interessato può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. Egli può presentare le proprie controdeduzioni a sua difesa per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L'interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione nella riunione fissata per la discussione del proprio caso, ed in tale occasione può anche farsi assistere da persona di sua fiducia. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. L'ufficio competente, sentita la commissione il cui parere comunque non è vincolante, conclude il procedimento con atto di archiviazione o irrogazione della sanzione entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'illecito.</b></p>
<p>5. La licenza di esercizio o l'autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori in caso di revoca o sospensione deve essere consegnata all'ufficio, entro 60 giorni dalla data di notifica. La mancata ingiustificata consegna della licenza o dell'autorizzazione nel termine di cui sopra, comporta, in caso di sospensione, la revoca della medesima.</p>	

	<p><b>6. Su richiesta dell'interessato, per i casi di sospensione della licenza superiore a 30 giorni, la durata della sospensione può essere ripartita in periodi non inferiori a 15 giorni intervallati da un periodo di pari o inferiore durata.</b></p>
--	---

IL DIRIGENTE  
DOTT. GIANLUCA GIURATO

**PROPOSTA UFFICI TECNICI CORPO DI POLIZIA LOCALE**

**IL SERVIZIO TAXI**

**CAPO I**

**Articolo 1**

**Definizione del servizio**

1. Il servizio pubblico di piazza con autovettura con conducente o taxi, nell'ambito del territorio Comunale, è disciplinato dal presente Regolamento, dalle Leggi in materia, dagli usi e consuetudini.

2. Per servizio taxi si intende quello esercitato con apposita autovettura immatricolata per servizio da piazza, per soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, salvo quanto previsto dal successivo art. 8. **(Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea).**

3. È consentito il servizio di taxi collettivo. Per Taxi Collettivo si intende il servizio offerto a più utenti su un unico mezzo che percorre una medesima direttrice. Sono consentite brevi deviazioni purché trovino il consenso degli altri passeggeri in vettura. Tale servizio si svolge in deroga a quanto disposto dall'art. n. 22 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a) e di ogni altra norma del presente Regolamento che si trovi eventualmente in contrasto. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, stabilisce modalità e tariffe per l'effettuazione di detto servizio. Il Comune di Genova riconosce il servizio taxi come componente strategica essenziale del trasporto pubblico e, in quanto tale, lo valorizza qualificandolo e integrandolo con gli altri mezzi pubblici.

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

<b>Articolo 2</b>
<b>Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione</b>
<b>1.</b> L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
<b>2.</b> Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura, <b>salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.</b>
<b>3.</b> Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992 n.21, articolo 7 comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8/8/85 n.443, articolo 5;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, <b>intendendo come tali quelle a proprietà collettiva</b> , ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge.
<b>d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 2, L. n. 21/1992.</b>
<b>4.</b> Nei casi in cui al comma 3, punti b), c) e d), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della <b>licenza nei termini previsti dalla Legge n. 15/1/92 n. 21. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 3 punti b) e c) e d), la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.</b>
<b>5.</b> Il Comune può consentire che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi di uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.
<b>Articolo 3</b>
<b>Condizioni di esercizio</b>
<b>1.</b> In capo ad una stessa persona fisica è vietato:



TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

a il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da comuni diversi;

b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.

Il cumulo di licenze da taxi con autorizzazioni per servizio da noleggio è vietato anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

**1-bis In caso di sussistenza delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, la Civica Amministrazione procederà con la sospensione delle licenze possedute assegnando all'interessato un termine per comunicare espressamente la propria rinuncia riferita al/ai titolo/titoli in eccesso.**

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente esercitato con natanti.

3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della Legge 15/1/92 n.21.

5. **Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni sostituto o collaboratore. Il titolare della licenza, gli eventuali collaboratori e/o sostituti produrranno autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 attestante di non prestare altra attività lavorativa in contrasto con le norme vigenti**

**5.1 Alla violazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 consegue: la sanzione dell'ammonizione successivamente alla prima violazione contestata; la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni successivamente alla seconda violazione contestata nel biennio; la sanzione della sospensione da 5 a 15 giorni in seguito a ripetizione reiterata nel corso del biennio.**

**Articolo 4**

**Numero delle licenze**

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

<b>1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio taxi è stabilito dalla Giunta Comunale.</b>
<b>2. Il fabbisogno del servizio taxi tiene conto di variabili socio-economico-territoriali, tra le quali:</b>
<b>a. Le licenze e le autorizzazioni già operanti;</b>
<b>b. L'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;</b>
<b>c. La popolazione e la sua distribuzione sul territorio;</b>
<b>d. Le attività produttive;</b>
<b>e. I servizi socio-sanitari;</b>
<b>f. I servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;</b>
<b>g. L'offerta e le presenze turistiche.</b>
<b>3. La metodologia di calcolo del fabbisogno del servizio taxi è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con periodicità almeno quadriennale.</b>
<b>4 Il numero delle licenze di cui al comma 1 può essere modificato attraverso l'applicazione della metodologia di riferimento, in relazione a dimostrate variazioni di parametri caratteristici o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta.</b>
<b>5 L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della normativa vigente.</b>
<b>Articolo 5</b>
<b>Servizio auto di scorta</b>

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

1. L'Amministrazione Comunale può concedere ad una persona giuridica operante nel comparto dei servizi per auto da piazza il titolo all'immatricolazione di una o più autovetture, **da utilizzare quale taxi di scorta. Nell'ambito del servizio taxi, pertanto, l'auto di scorta può essere utilizzata solo in sostituzione di altra auto legata a licenza servizio di piazza.** Il soggetto intestatario delle suddette autovetture deve consentire l'uso dei veicoli a tutti i tassisti operanti nel Comune, secondo quanto disposto dal presente articolo e con le modalità stabilite con determinazione del Dirigente della Polizia Locale, sentita la Commissione di cui all'art. 10.

**1-bis L'Amministrazione Comunale può consentire l'immatricolazione di una o più auto di scorta attrezzate per il trasporto disabili per sostituire le autovetture già adibite a tale uso**

**1-ter L'uso e la gestione del veicolo di scorta non conformi a quello stabilito nei precedenti commi 1 e 1-bis comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 20 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; con la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 40 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; con la sospensione della licenza da 40 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.**

**2. Il titolare dell'auto di scorta assegna il mezzo nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste. A tal fine è tenuto ad annotare su apposito registro, o con sistemi informatici, la sequenza temporale delle richieste corredata dai dati del titolare della licenza e dal numero della stessa. Le tariffe da corrispondere per l'uso dell'auto di scorta, potranno essere calcolate su base giornaliera e/o chilometrica ed approvate dalla Commissione di cui all'art.10**

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

**3** Le autovetture di scorta dovranno possedere le caratteristiche **estetiche e tecniche previste dal presente Regolamento.**

**4.** La targhetta, fissata in modo inamovibile nella parte posteriore del veicolo, dovrà contenere gli stemmi della Regione e del Comune; al centro la dicitura A.S. seguita dalla lettera identificativa alfabetica assegnata all'auto di scorta e la scritta "Città di Genova", come da modello depositato presso l'Ufficio Autopubbliche.

**4-bis** La mancata ottemperanza agli obblighi di precedenza o di annotazione di cui al comma 2 e degli altri obblighi di cui ai commi 3 e 4 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, dell'importo da 100 a 500 Euro a carico del titolare del veicolo di scorta.

5. segnali di riconoscimento posti lateralmente sulle portiere anteriori in modo inamovibile, oltre lo stemma del Comune, dovranno contenere la parola "AUTO SOSTITUTIVA" seguita dalla lettera identificativa alfabetica dell'auto di scorta, come da modello depositato presso l'Ufficio Autopubbliche

6. Prima di iniziare il servizio, **il titolare dell'autorizzazione per l'auto di scorta deve** comunicare all'Ufficio taxi del Comune i dati **identificativi dell'usufrutente** e i dati identificativi dell'auto di scorta. **Copia di detta comunicazione deve essere consegnata all'utilizzatore temporaneo.**

**La mancata ottemperanza all'obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, dell'importo da 100 a 500 Euro in capo al titolare del veicolo di scorta.**

**6-bis** La copia della comunicazione di cui al comma 6 dovrà contenere gli estremi del veicolo utilizzato e dovrà essere esibita, unitamente alla licenza d'esercizio, in caso di controllo.

Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Taxi, nonché conservare copia di tale comunicazione ed esibirla in caso di controllo unitamente alla licenza di servizio.

**7.** Al tassista a cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria vettura

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 6-bis ovvero al divieto di cui al comma 7 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 30 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sospensione della licenza da 40 a 60 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 60 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.

**8.** E' consentito l'uso congiunto da parte di più titolari di licenza dell'auto di scorta previa comunicazione, indicante le ragioni, all'ufficio taxi via fax o tramite posta elettronica.

#### Articolo 6

#### Utilizzo autovettura diversa

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

<p>1. Nel rispetto delle procedure indicate <b>dall'art. 5</b>, il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio veicolo, potrà accordarsi con altro titolare di licenza, che in quel periodo sia momentaneamente inattivo per ferie, <b>malattia ovvero per la cessione momentanea del veicolo</b>.</p>
<p><b>E' consentito altresì, al soggetto titolare di licenza da piazza, nel caso di impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo, l'utilizzo di quello nella disponibilità di altro titolare di licenza da piazza, nel caso in cui gli stessi svolgano turni di servizio non sovrapponibili</b></p>
<p><b>2. Qualora un titolare di licenza, causa comprovati motivi di salute o per aspettativa o nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non sia in condizione di svolgere il servizio, per un periodo non inferiore a 30 giorni, ha facoltà di rendere disponibile la propria autovettura ad una persona giuridica tra quelle previste dal comma 1 dell' articolo 5, affinché possa essere utilizzata come auto di scorta. Tale utilizzo deve, in ogni caso, sottostare alle norme stabilite nel presente articolo.</b></p>
<p><b>3. L'utilizzo dell'auto nei casi disciplinati nei precedenti commi, dovrà essere preventivamente comunicata dall'ufficio Comunale, al quale dovrà essere inoltrata richiesta tramite PEC. Nella comunicazione dovranno essere indicati i presupposti legittimanti l'utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria. Copia di tale comunicazione dovrà essere conservata sul veicolo con modalità idonee a documentarne il preventivo inoltro all'ufficio Comunale, e dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo.</b></p>
<p><b>4. La mancata ottemperanza di quanto previsto nei precedenti commi comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 15 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b></p>
<p>5. Il titolare che usufruisce di altra vettura dovrà comunque prestare servizio nel turno a lui assegnato.</p>

**Articolo 7**

**Riconoscibilità delle autovetture**

<p>1. Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale o posizione laterale, perpendicolare al posto guida, un contrassegno luminoso inamovibile o asportabile (esempio con placca magnetica), di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI" che deve essere posizionato obbligatoriamente, durante lo svolgimento del servizio. <b>In aggiunta al contrassegno luminoso di cui sopra, potrà essere posizionato altro tipo di dispositivo segnaletico quale un pannello visualizzatore di percorso, purché autorizzato dagli Organismi competenti (D.T.T.).</b></p>
---

**La mancata ottemperanza agli obblighi di riconoscibilità delle autovetture comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 4 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

2. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura, obbligatoriamente durante lo svolgimento del servizio, dei seguenti contrassegni:

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

a) sul lato posteriore sinistro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm.40 di base; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm.20, preceduto dalla scritta: "Città di Genova" di pari dimensioni

**b) - Sulle portiere anteriori: il numero della licenza, la parola "TAXI", lo stemma del Comune, l'eventuale logo di riconoscimento di appartenenza alla Cooperativa/Consorzio.**Le dimensioni delle lettere e dello stemma e la loro disposizione, nonché i colori delle vernici devono essere conformi al modello depositato presso l'Ufficio. **Gli stemmi devono essere applicati ad un'altezza non inferiore ai 50 cm dal bordo inferiore delle portiere anteriori e posizionati in maniera ben visibile.**

**Sulle portiere posteriori possono essere affissi contrassegni distintivi della cooperativa/consorzio di appartenenza, recanti, la sigla alfanumerica che identifica la cooperativa/consorzio di appartenenza ed il relativo numero di centralino. Tutti i contrassegni di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati e devono essere conformi al modello depositato presso l'Ufficio.**

**3. La mancata ottemperanza di quanto previsto comporta l'ammonizione alla contestazione della seconda violazione nel biennio e la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 20 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

**Articolo 8**

**Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea**

**Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea secondo quanto stabilito nel contratto di servizio di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33, mediante la stipula di apposite convenzioni tra le aziende aggiudicatrici dei suddetti servizi di trasporto con i titolari di licenze di taxi e loro forme associative**

#### **Articolo 9**

##### **Ambito territoriale**

**1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria per qualunque destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili e, previo assenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 8.**

**Ai sensi dell'art. 28 c. 1 L.R. 25/2007, la mancata ottemperanza senza giustificato motivo a quanto disposto nel presente comma comporta una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00, o nei limiti edittali diversamente previsti al tempo dell'infrazione**

**2. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più economico per i trasportati per raggiungere la destinazione richiesta.**

**La mancata ottemperanza all'obbligo di seguire il percorso più economico comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

#### **Articolo 10**

##### **Commissione comunale per il servizio**

**1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento, viene istituita un'apposita Commissione, nominata con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio, con funzione consultiva così composta:**

**a. Comandante della Polizia Locale o suo delegato, che svolge funzioni di Presidente;**

**b. Responsabile dell'Unità organizzativa preposta ai procedimenti inerenti il servizio di piazza o suo delegato**



<p>c. funzionario dell'ufficio <b>preposto ai procedimenti inerenti il servizio di piazza senza diritto a voto nel caso di provvedimenti disciplinari;</b></p>
<p>d. Un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello <b>regionale;</b></p>
<p>e. Un rappresentante <b>delle associazione degli utenti.</b></p>
<p><b>f. Un rappresentante per ogni Cooperativa e Consorzio presente a livello comunale senza diritto di voto nel caso di provvedimenti disciplinari.</b></p>
<p><b>1 bis. Ogni organizzazione od associazione rappresentata è tenuta a designare un componente effettivo che potrà essere sostituito da un proprio delegato in caso di assenza o impedimento.</b></p>
<p><b>1 ter. Per questioni di particolare rilevanza tecnica, la Commissione può essere integrata da tecnici specialisti in materie di pertinenza dell'argomento trattato che svolgono funzioni di consulenza. I consulenti, scelti e convocati dal Presidente, non hanno diritto di voto.</b></p>
<p>2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, anche in prima convocazione.</p>
<p>Il Presidente convoca la Commissione dandone comunicazione ai propri membri, direttamente o presso gli uffici di appartenenza, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti.</p>
<p><b>3. La Commissione svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.</b></p>
<p><b>4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione può esprimere un parere non vincolante sui seguenti punti:</b></p>
<p><b>a. modello del bando di concorso, che tengano conto dei criteri previsti in tema di iscrizione a ruolo dall'art. 6, comma 3, L. n. 21/1992.</b></p>
<p><b>b. determinazione dei criteri di valutazione dei titoli per la partecipazione al concorso;</b></p>

5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa assumendo le decisioni conseguenti sui temi all'ordine del giorno.

6. La Commissione resta in carica quattro anni e comunque sino alla nomina dei successori.

## CAPO II LA PROFESSIONE DI TASSISTA

### CAPO II

#### Articolo 11

##### Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

1. Per ottenere il titolo autorizzatorio all'esercizio della professione di tassista è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero condizioni di rifugiato politico

b) Certificato di abilitazione professionale (CAP )

c) iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" di cui all'art.12

d) Proprietà del veicolo o disponibilità dello stesso in leasing o ad uso noleggio a lungo termine

e) non aver trasferito una precedente licenza negli ultimi 5 anni

g) non essere titolare di altra licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, salvo il caso in cui l'attività venga esercitata con natanti (cfr. art. 8, comma 2, L. n. 21/1992).

h) idoneità morale

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

a) sia stato sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione stabilite D.Lgs.159/2011, ovvero sia sottoposto ad una misura di sicurezza personali;

b) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile per reati non colposi, e sia stata quindi irrogata nei suoi confronti la pena della reclusione o dell'arresto per un periodo complessivamente superiore ai due anni, anche in forza dell'applicazione delle norme sul cumulo di reati ovvero del cumulo dei titoli esecutivi. Questa preclusione non si applica in caso di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.

d) sia stato dichiarato fallito;

--

e) sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, negli ultimi due anni, a pena detentiva e/o pecuniaria per i reati puniti a norma degli artt. 186, 187 e 189 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. Non sono ricomprese le condanne riportate per violazione dell'art. 186 comma 1 lettera a antecedentemente alla modifica recata dalla Legge n.120/2010;

g) abbia riportato, negli ultimi due anni, condanna irrevocabile per omicidio colposo o per lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con esclusione del comma uno art. 590 bis c.p.;

**2-bis. Non può essere rilasciata licenza in vigenza del giudizio di inidoneità sancito dal competente Organo Sanitario**

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della disciplina regionale vigente.

#### Articolo 12

##### Accesso alla professione di tassista

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ovvero di un Paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero a chi versa in condizioni di rifugiato politico iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.

Tale accesso rimane subordinato all'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 L. n. 21/1992.

2. Il certificato di iscrizione a ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

**3. Ai sensi dell'art. 29 c. 1 L.R. 25/2007, l'esercizio dell'attività senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.**

#### Articolo 13

##### Concorso per l'assegnazione delle licenze

Le licenze vengono assegnate in base ai criteri di definizione degli organici **di cui alla normativa** regionale vigente con apposito bando di concorso per titoli, sentito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 10, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

#### Articolo 14

##### Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) Numero delle licenze da assegnare;
- b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
- c) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;

e) Schema di domanda per la partecipazione al concorso.
<b>Articolo 15</b>
<b>Titoli oggetto di valutazione</b>
1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio taxi, <b>costituiscono oggetto di valutazione, non esclusivo, i seguenti elementi:</b>
a. Titolo di studio;
b. Periodi di servizio prestati in qualità di sostituto <b>per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di dipendente di imprese di noleggio con conducente per la medesima durata. Tale condizione deve essere autocertificata con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.</b>
<b>2. il punteggio relativo ai titoli posseduti è predeterminato all'interno del bando di concorso</b>
3. Nel caso di candidati in possesso di una pluralità di titoli valutabili agli effetti del concorso, il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
4. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età.
<b>5. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.</b>
<b>6. La graduatoria ha validità di quattro anni dalla data di approvazione. I posti in organico che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.</b>
<b>Articolo 16</b>
<b>Assegnazione e rilascio della licenza</b>
1. La commissione di concorso approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con determinazione dirigenziale.
<b>2. I requisiti di cui all'art. 11, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e costituiscono elemento propedeutico alla selezione.</b>
3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 11, comma 3, <b>l'Amministrazione Comunale</b> sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. <b>Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso</b>

4. L'assegnatario della licenza deve svolgere l'attività di tassista in via prevalente. Lo stesso può svolgere altra attività lavorativa a condizione che non sia incompatibile con il servizio pubblico da piazza.

#### Articolo 17

##### Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare, è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, a persona **iscritta a "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento**, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;

b) aver compiuto sessant'anni;

c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida.

**L'attestazione dell'inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalle strutture pubbliche sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi deve avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza deve essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento**

**Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune. In attesa del trasferimento della licenza, il servizio può essere esercitato da un sostituto.**

2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere volturata ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, **ovvero, la licenza può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione della Pubblica Amministrazione comunale, ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritto nel ruolo di cui all'art. 11.**

**2-bis. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è dichiarata decaduta ed, eventualmente, messa a concorso.**

3. Il Comune autorizza il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "*mortis causa*" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il trasferimento della licenza deve essere contestuale alla cessione dell'azienda artigiana di trasporto o della posizione societaria dell'esercente; anche nel caso di trasferimento di azienda, la cessione della licenza dev'essere sempre riferita a ogni singolo veicolo o natante.

b) il contratto di cessione, deve essere depositato presso l'Ufficio **competente**

c) il cessionario deve essere iscritto al ruolo di cui all'articolo 12.

4) il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter **diventare titolare di altra licenza per concorso pubblico o trasferimento;**

5) **Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve uniformarsi al dettato normativo in tema di chiamata a successione dei minori di età. Nel caso in cui la licenza non venga trasferita a terzi, il termine entro il quale deve avvenire l' intestazione a favore dell'erede di cui al comma 2 è sospeso fino al compimento da parte di quest'ultimo dell'età stabilita per il conseguimento del C.A.P., prorogata di un anno.**

#### Articolo 18

#### Caratteristiche dell'autovettura

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

1. Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:

**a)devono essere dotate di tassametro omologato**

b) Al momento dell'installazione il tassametro deve essere: 1) verificato nella propria conformità alle presenti regole dal personale appartenente all'Ufficio comunale competente; 2) installato in modo inamovibile; 3) regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta; 4) sigillato al veicolo mediante piombatura, difficilmente amovibile, a cura del personale dell'ufficio comunale preposto; 5) sottoposto a verifica del posizionamento all'interno del veicolo nel rispetto della successiva lettera c) del presente articolo. Tale posizionamento andrà documentato con verbale di verifica associato a fotogramma.

**b-bis).** La mancata ottemperanza di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) punti 2-3-4 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sospensione della licenza da 20 a 40 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 40 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio; la sanzione della revoca della licenza successivamente alla terza violazione contestata

**b-ter)** Gli installatori autorizzati rilasciano certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro applicando una prima sigillatura. Tutti gli interventi tecnici sul tassametro, l'adeguamento tariffario, la taratura, le verifiche, le piombature ed ogni altro intervento manutentivo o di riparazione deve essere certificato dalla ditta installatrice e verificato e sigillato dal personale dell'Ufficio Taxi.

**b-quater)** La cifra riportata dal tassametro, ad eccezione dell'applicazione delle tariffe fisse, deve essere comprensiva di eventuali supplementi, evidenziati a parte, ed è quella dovuta dall'utente per la specifica corsa (Legge 21/92) eccetto pedaggi autostradali eventualmente dovuti.

La mancata ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera b-quater comporta la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 6 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.

**b-quinquies)** In caso di cambio della sezione degli pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare all'ufficio taxi la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni degli pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato

**b-sexies)** La mancata ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera b-quinquies) comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

c) Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto **e/o occultato alla vista**. Il tassametro, quando non applicato allo specchietto retrovisore ("a specchio"), deve essere installato in posizione ben visibile all'utenza ed ad un'altezza pari o superiore al volante di guida e, più precisamente, in posizione centrale rispetto ai sedili anteriori ed in posizione leggermente avanzata nel senso di marcia rispetto alla linea verticale tangente il cruscotto medesimo.

d) **In caso di guasto del tassametro, il tassista deve sospendere il servizio**. Qualora si renda necessaria la rimozione del dispositivo nelle ore e nei giorni in cui l'ufficio è chiuso, **il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente con mail PEC e dovrà far installare e regolare il tassametro dagli installatori autorizzati che rilasceranno una nuova certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro**. In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e della piombatura del tassametro.



**e) La mancata ottemperanza di quanto previsto alla lettera c) e alla lettera d) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sospensione della licenza da 10 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio; la sanzione della revoca della licenza successivamente alla terza violazione contestata nel triennio.**

**1-bis In caso di richiesta da parte degli operatori di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D.Lgs. 285/1992 o dell'Ufficio preposto, il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta sostituzione.**

**La mancata ottemperanza dell'obbligo di sottoposizione a verifica del tassametro comporta la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 6 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.**

**1-ter In caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro nei termini stabiliti dall'Ufficio preposto**

**La mancata ottemperanza dell'obbligo di adeguamento tariffario entro i termini stabiliti comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.**

2. E' consentita l'installazione di radiorecettori e simili, il cui uso, ad eccezione del telefono di servizio, è subordinato al consenso del cliente. E' fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione **delle apparecchiature di ricezione delle chiamate** nonché le variazioni relative alla sigla **di appartenenza al consorzio o alla cooperativa.**

**La mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

3. Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno, di qualsiasi forma, che non sia preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione.

**La mancata ottemperanza a quanto disposto nel presente comma comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

4. L'immissione in servizio di ogni autovettura deve essere autorizzata dall'Ufficio comunale previa verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari.

5. Le autovetture di nuova immatricolazione adibite al servizio Taxi debbono: **a)** avere la carrozzeria colorata di bianco, nella tonalità prescritta col D.M. del 19/11/1992, **b)** essere adibite al trasporto di almeno tre persone oltre l'autista, nonché di un congruo numero di bagagli, con almeno quattro porte. E' possibile introdurre elementi di riconoscibilità, come da modello depositato e approvato dall'Ufficio preposto, sentita la Commissione di cui all'art. 10

**La mancata ottemperanza a quanto disposto nel presente comma comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

--

6. Gli interni del veicolo devono essere di materiale lavabile e dotato di pianale ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.

**La mancata ottemperanza a quanto disposto nel presente comma comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 6 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

7 La pubblicità commerciale, sia all'interno che all'esterno del veicolo, è consentita nel rispetto della vigente normativa

#### **Articolo 19**

##### **Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione**

1) L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente, **compatibilmente con le condizioni climatiche, atmosferiche e ambientali.**

2) La carrozzeria deve essere in buono stato di conservazione; qualora l'ufficio comunale imponga il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal **Codice della Strada di cui al d. lgs. n. 285/1992.**

3. La sostituzione dell'autovettura **di cui al comma precedente** deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio preposto per l'accertamento del rispetto dei requisiti regolamentari. Ai fini della conseguente trascrizione delle variazioni sulla licenza l'interessato deve comunicare all'ufficio, con esibizione della relativa documentazione, la

variazione di cui sopra, non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato fatto il collaudo del veicolo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione

**La mancata ottemperanza all'ordine di ripristino della carrozzeria entro il termine stabilito dall'ufficio comunale o all'obbligo di preventiva comunicazione di cui al comma 3 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 2 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

#### Articolo 20

##### Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo

**Trascorso il termine quadrimestrale, l'Ufficio preposto invita il titolare a dichiarare entro 20 giorni i motivi per la mancata presa di servizio, sospendendo la licenza per il periodo sopra indicato. Spirato l'ulteriore termine concesso senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto, seguirà la revoca della licenza.**

**1 bis Il concessionario deve avere con sé ed esibire a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, oltre i documenti per la circolazione, la licenza ed il "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea".**

**Il Collaboratore familiare o il sostituto devono avere con sé ed esibire a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, oltre ai documenti sopra richiamati, l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Autopubbliche;**

**La mancata ottemperanza agli obblighi di conservazione ed esibizione comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 2 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

2. Qualsiasi sospensione imprevista del servizio deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio comunale con **posta elettronica o fax.**

Con analoghe modalità dovrà essere comunicata la ripresa del servizio.

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

Il titolare della concessione ha diritto a giorni 30 lavorativi di ferie annuali. Il periodo di ferie dovrà essere preventivamente comunicato all'ufficio qualora superi i 5 giorni consecutivi. **Analoga comunicazione dovrà essere effettuata in caso di assenze per malattia superiori a cinque giorni.**

**Le comunicazioni di cui sopra possono essere effettuate in un'unica soluzione tramite fax o con posta elettronica.**

3. E' fatto obbligo al titolare della licenza ed ai collaboratori:

a) di comunicare all'ufficio ogni cambio di residenza e di domicilio professionale entro il termine di 5 gg.

b) di presentarsi, in caso di convocazione, entro il termine fissato dall'ufficio.

**4. La mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e presentazione di cui ai commi 2 e 3 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

#### **Articolo 21**

##### **Turni di servizio ed acquisizione della corsa**

**1 I criteri per la formazione dei turni e degli orari di servizio sono stabiliti con determinazione del Direttore del Servizio, sentito il parere della Commissione di cui all'art.10.**

2. Qualora insorgano circostanze eccezionali e improvvise che rendano opportune o necessarie modifiche di turni e orari e non sia possibile adottare un provvedimento determinativo ordinario, le variazioni temporanee possono essere decise dalle rappresentanze di categoria facenti parte della commissione di cui all' art. 10.

Per garantire la continuità e la tempestività dell'azione della commissione i singoli membri che siano impossibilitati per giustificati motivi personali o familiari possono delegare a terzi il compito di partecipare alla delibera delle modifiche di cui sopra.

Le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio e alla categoria mediante idonei strumenti.

**2-bis** Le modifiche temporanee ai turni e agli orari possono essere apportate secondo le modalità di cui al comma 2 anche in caso di eventi sportivi, turistici, istituzionali o per fronteggiare situazioni stagionali ad alta fluttuazione di richieste.

3. E' fatto obbligo di applicare sulla vettura i contrassegni e/o eventuali dispositivi distintivi del turno e orario di servizio, nelle forme e nei modi stabiliti con Determinazione Dirigenziale.

4. Per comprovati impegni sindacali e/o cariche pubbliche elettive possono essere accordate particolari agevolazioni provvisorie per recuperi sul turno di servizio. Le agevolazioni verranno proposte dalla Commissione di cui art. 10 e applicate con idoneo Provvedimento Deliberativo.

5. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita mediante:

a. Richiesta diretta all'auto pubblica in stazionamento presso i posteggi taxi.

b. Sistemi di chiamata via radio, o telefonici o attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie nel rispetto delle norme vigenti.

c. E' comunque vietata l'acquisizione diretta della corsa da parte dei singoli tassisti tramite sistemi di telefonia cellulare e/o informatica

La mancata ottemperanza al divieto di acquisizione diretta della corsa comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.

6 Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone riservate.

La mancata ottemperanza all'obbligo di sosta nelle zone riservate comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 8 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

7 I posteggi dei taxi sono stabiliti con Ordinanza del Dirigenziale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, e sono appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale riportante in evidenza i numeri telefonici di riferimento per la chiamata dei taxi e di altra utilità del servizio.

8. Il conducente che ha effettuato a richiesta dell'utente il percorso su tratti autostradali per percorsi extra urbani è autorizzato a richiedere il rimborso del pedaggio autostradale, sia per l'andata sia per il ritorno anche se lo stesso avviene senza utente, **purché tali costi vengano portati a conoscenza dell'utente con modalità idonee prima dell'inizio della corsa.**

**Resta salva la facoltà di cui al successivo art. 22, comma 3, lett. C), seconda parte del presente Regolamento.**

## Articolo 22

### Comportamento del tassista durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

a) **Seguire il percorso più economico per l'utente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed** informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

b) Consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;

c) Comportarsi con correttezza, **diligenza** e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

d) Prestare assistenza ai passeggeri, **con particolare attenzione nei confronti delle persone anziane e/o disabili o fragili**

e) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, **il conducente del taxi guasto che ha interrotto la corsa dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;**

f) Consegnare ai competenti Uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo **entro 3 gg dal ritrovamento sempre che la consegna non sia avvenuta direttamente a mani degli stessi clienti su loro esplicita richiesta; nel caso in cui la consegna su richiesta del cliente comporti l'effettuazione di una corsa del taxi, dovrà essere corrisposto dall'interessato il relativo importo tassametrico debitamente documentato.**

g) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;

**h) munirsi di apposite ricevute con prestampato il numero di concessione, che devono essere rilasciate su richiesta dell'utente, per ogni corsa, riportando le seguenti indicazioni:**

- **indicazione della via/piazza/corso di partenza e della via/piazza/corso di arrivo**

- **prezzo finale della corsa con specifiche di eventuali supplementi applicati;**

- **data e ora inizio e termine della corsa;**



TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

i) Mantenere affisso sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposto in modo ben visibile all'utente, il **numero di licenza**;

l) Trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene e **comunque nel rispetto della disciplina prevista dal Codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992**;

m) Quando in orario di servizio debba assentarsi temporaneamente **per situazioni di necessità indifferibili, posteggiare sulle aree riservate ai taxi in modo da non intralciare il servizio esponendo il cartello di fuori servizio.**

n) **Essere in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento;**

o) **Utilizzare un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato.**

p) **essere dotati di funzionante sistema POS (Point of Sale) per permettere all'utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. È obbligatorio accettare il pagamento della tariffa mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate.**

**1.bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b), f), g) del comma 1 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 8 a 15 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 40 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.**

**1.ter) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere h) e i) del comma 1 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 40 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.**

**1.quater) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere c), d), e), l), m), n), o) del comma 1 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

**1.quinques) La mancata ottemperanza all'obbligo di cui alla lettera p) del comma 1 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 40 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.**

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è fatto divieto di:

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

a) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui **agli artt. 1 e 8** del presente Regolamento **nonché dall'art. 10 della l. n. 21/1992. Può essere presente la figura del "tirocinante", ossia colui che svolge un periodo di tirocinio pratico affiancando durante il servizio un titolare di licenza.**

b) Portare animali propri in vettura;

c) Acquisire corse mediante l'impiego diretto del telefono cellulare, procacciarsi il cliente proponendo il proprio servizio con qualunque mezzo nonché sostare all'interno delle stazioni aeroportuali e ferroviarie allo scopo di acquisire **dei clienti;**

d) Rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del bagagliaio;

e) Rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale o **interrompere la corsa una volta acquisita anche solo via radio, senza portare a destinazione l'utente, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della Civica Amministrazione, oppure qualora non sussistano adeguati spazi di manovra per i veicoli o in strade private delimitate da cancelli, androni, portoni e cortili o in caso di evidente pericolosità a causa di ristrettezza , pendenza o cattivo stato del fondo stradale**

f) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi.

g) fumare e mangiare all'interno della autovettura durante l'espletamento di un servizio;

**2.bis) La mancata ottemperanza ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

**2.ter) Ai sensi dell'art. 28 c. 1 L.R. 25/2007, la mancata ottemperanza senza giustificato motivo della prescrizione di cui alla lettera e) del comma 2 comporta una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00, raddoppiata in caso di rifiuto di trasporto di persone disabili, o secondo i limiti edittali vigenti al momento della violazione**

**2.quater) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere f) e g) del comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.**

**3 . Nell'esercizio della propria attività, il tassista ha facoltà di rifiutare:**

**a. il trasporto di persone in stato di evidente alterazione psicofisica o che palesa atteggiamenti violenti.**

**b. il trasporto di bambini non accompagnati da persona almeno sedicenne.**

**c.. i servizi aventi destinazione oltre i limiti comunali; nel caso in cui li accetti, il tassista ha facoltà di chiedere anticipatamente il pagamento dell'importo concordato.**

**Articolo 23**

<b>Interruzione della corsa</b>
1. Il conducente , a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi.
2. Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo. <b>In caso di mancato accordo, il tassista può esigere esclusivamente l'importo corrispondente alla parte fissa della tariffa (scatto iniziale e supplementi)</b>
<b>2.bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 e al comma 2 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 40 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.</b>
3. Il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:
a) quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre all'importo segnato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;
b) qualora per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo non sia più possibile prestare servizio.
c) nel caso in cui il cliente indichi come ultima destinazione un casello autostradale in entrata, salvo che il cliente accetti di pagare l'importo approssimativo dovuto fino al casello in uscita più vicino.

**Articolo 23-bis:**

**Comportamento degli utenti del servizio**

1. E' vietato agli utenti del servizio autovetture da piazza:

**a. Aprire la portiera dalla parte della corrente di traffico e salire o scendere dal veicolo in movimento.**

**b. Insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature, ovvero portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi.**

c. Compiere atti contrari alla decenza od al buon costume.

d. Distribuire oggetti a scopo pubblicitario o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza;

**e. Fumare, bere bevande ad esclusione dell'acqua e mangiare nelle autovetture.**

**f. Fare schiamazzi o rumori molesti**

**g. Distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio.**

**La mancata ottemperanza, da parte dell'utente, agli obblighi indicati al presente articolo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da €50,00 ad € 400,00”.**

Salva la responsabilità civile e l'eventuale risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal presente comma, darà diritto al titolare della corsa e al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove necessario, di richiedere l'intervento della **forza pubblica**.

#### **Articolo24**

##### **Trasporto persone disabili**

1)Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero **disabile** e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità. .

2) Nel caso non sia possibile incamerare nel bagagliaio del taxi i supporti mobili per **disabili**, si dovrà provvedere ad una sistemazione esterna su portapacchi, **qualora disponibile e idoneo a garantire la sicurezza del trasporto**.

3)Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

4) **La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della**

**sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.**

#### **Articolo 25**

##### **Sostituzione alla guida**

**1. I titolari di licenza taxi possono mantenere la titolarità della licenza a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita della abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla vigente normativa.**

**2. Gli eredi minori del titolare di licenza possono farsi sostituire dai soggetti di cui al comma 1 per l'anno successivo al compimento dell'età stabilita per il conseguimento del C.A.P.**

**3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.**

**In tali casi il titolare della licenza Taxi deve comunicare, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, la sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando la sua durata, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti. Contestualmente alla comunicazione, il titolare della licenza deve, altresì, ~~produrre la documentazione relativa~~ indicare il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dalla normativa vigente dichiarando l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto.**

**Per i titolari di licenza Taxi conferita in Cooperativa di produzione e lavoro, il Legale Rappresentante deve presentare all'Ufficio Autopubbliche, entro il giorno precedente all'inizio del servizio, la comunicazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della sostituzione alla guida indicando la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e il numero di iscrizione al Ruolo conducenti.**

<p><b>4. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. I collaboratori familiari devono essere in possesso di idoneità morale e professionale di cui all'art. 11. Possono svolgere l'attività di collaboratori i soggetti occupati con contratto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16. e i familiari secondo le prescrizioni vigenti. I sostituti e i collaboratori familiari sono obbligati a rispettare il turno e l'orario di servizio del titolare.</b></p>
<p><b>5. Delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni poste in essere dai soggetti di cui ai commi precedenti saranno chiamati a rispondere sia l'autore materiale della violazione sia il titolare della licenza.</b></p>
<p><b>Articolo 26</b></p>
<p><b>Aspettativa</b></p>
<p><b>Al titolare della licenza può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino ad un massimo di sei anni.</b></p>
<p><b>Articolo 27</b></p>
<p><b>Tariffe</b></p>

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

1. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica. **E' altresì stabilita una tariffa "sovracomunale" a base multipla, comprensiva del ritorno a vuoto, per i percorsi extracittadini fino a 40 Km dai confini comunali. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, può stabilire tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate, per percorsi determinati o che avvengono all'interno di una zona delimitata. Le tariffe sono determinate periodicamente ai sensi di quanto statuito dalla vigente Legge regionale.**

2. Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonché le condizioni di trasporto non indicati a tassametro sono approvate dalla Giunta Comunale su proposta o parere della Commissione di cui all'articolo 10 e

portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo, in modo ben visibile, **sul retro di un sedile anteriore** e tradotti in inglese, francese, tedesco, e spagnolo, con le tabelle previste dallo art. 22 lettera l) del presente regolamento. **Qualora il passeggero si sieda sul sedile anteriore, dovrà essergli segnalata la possibilità di visionare tali informazioni. La mancata ottemperanza agli obblighi di esposizione o la mancata segnalazione della possibilità di visionare le suddette informazioni comporta la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 40 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.**

3. E' fatto divieto al conducente di richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore o diversa a quella corrispondente al costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi. **E' fatta salva la possibilità di pattuire con i clienti e riscuoterle nell'immediatezza eventuali somme a titolo di indennizzo degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.**

4. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, deve inoltre farne prendere espressamente visione all'utente **ad eccezione dei servizi effettuati con tariffa fissa**. Nel caso in cui il tassista dimentichi di azionare il tassametro all'inizio della corsa, al termine della stessa potrà esigere solamente la corsa minima o scatto iniziale più eventuali supplementi.

5. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, **colli ingombranti, e animali, fatte salve di trasporto collettivo forme regolamentate.**



6. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana elencati nella tabella delle tariffe in vigore **e, per percorsi autostradali, dall'ultimo casello che delimita la città. E' fatto divieto di utilizzo della tariffa extraurbana nell'ambito urbano.**

7. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

8. Le associazioni dei tassisti previste dall'art. 7 L. n. 21/1992 e le centrali radio su delega degli associati possono stipulare con soggetti terzi pubblici o privati convenzioni temporanee allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese riduzioni tariffarie, e offrire all'utenza, in occasione di eventi estemporanei e di durata limitata, servizi con variazioni al ribasso delle tariffe stabilite dalla Civica Amministrazione. L'importo del servizio non potrà comunque essere superiore a quello indicato dal tassametro a fine corsa tranne i casi di tariffa predeterminata.

**Al fine di evitare distorsioni e per prevenire fenomeni di concorrenza sleale, la variazione al ribasso prevista sopra non potrà superare la misura del 10% della tariffa tassametrica, e dovrà essere portata a conoscenza degli esponenti delle associazioni di categoria rappresentate nella commissione di cui all'art. 10 in tutti i suoi contenuti almeno 24 ore prima della loro applicazione.**

Tali convenzioni e offerte devono essere adeguatamente pubblicizzate e comunicate per conoscenza all'ufficio autopubbliche tramite PEC.

**La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, dell'importo da 100 a 500 Euro in capo al legale rappresentante dell'ente interessato o del delegato**

accreditato nella commissione di cui all'art. 10.

**8-bis Il tassista che non si astenga dall'applicare le variazioni tariffarie che non rispettino i requisiti posti dal comma 8 incorre nella sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.**

**9. Nelle corse a tariffa fissa, in caso di variazioni di percorso a richiesta del cliente, avvenuta nel corso del tragitto, è facoltà del tassista concordare un diverso importo sulla base dell'effettiva distanza e del fattore tempo di percorrenza.**

**Articolo 28**

**Impiego di tecnologie innovative**

**Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 1°, lettera o) del presente Regolamento, nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa e per ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano. Qualora l'impiego pratico di strumentazioni o sistemi frutto delle suddette tecnologie contrasti o non sia contemplato dal suddetto regolamento, tale impiego pratico dovrà essere preventivamente valutato dalla Commissione di cui all'articolo 10.**

**Articolo 29**

**Reclami**

TESTO COMPLETO MODIFICA : PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, francese, tedesco, spagnolo, l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.
<b>La mancata ottemperanza all'obbligo di esposizione comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.</b>
<b>CAPO V</b>
<b>VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI</b>
<b>Articolo 30</b>
<b>Addetti alla Vigilanza</b>
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata, in via primaria, alla Direzione <b>Polizia Locale che si avvale del proprio personale.</b>
<b>Articolo 31</b>
<b>Idoneità dei mezzi di servizio</b>
La Direzione Polizia Locale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio taxi.
<b>Articolo 32</b>
<b>Sanzioni</b>
<b>Fatte salve le speciali sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 25 del 04/07/2007, le violazioni degli obblighi e dei divieti contenuti nel presente Regolamento sono sanzionate:</b>
<b>a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285. e s.m.i.</b>
<b>a-bis) con la sanzione amministrativa accessoria dell'ammonizione;</b>
<b>b) con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza;</b>
<b>c) con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza;</b>
2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato sia al titolare della licenza, sia all'obbligato in solido.
<b>Articolo 33</b>
<b>Sanzioni amministrative pecuniarie</b>
<b>Le sanzioni pecuniarie conseguenti alla mancata ottemperanza della normativa nazionale, locale e regolamentare in materia di servizio pubblico di piazza, ove non diversamente previsto, sono stabilite: 1) Dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada; 2) Dalla Legge Regionale vigente.</b>





d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del trasgressore, ai precedenti comportamenti nell'ambito del biennio o triennio, al comportamento verso gli utenti;
e) gravità della violazione;
f) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
g) personalità dell'agente e sue condizioni economiche;
2. Fatto salvo quanto statuito all'art. 8-bis della Legge del 24 novembre 1981 n. 689, l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza subirà un aumento, secondo i limiti edittali minimi e massimi fissati, in caso in cui lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole nel corso del biennio, o, per le condotte più gravi, nel successivo triennio, nelle ipotesi indicate negli articoli precedenti.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. Nel computo del <i>quantum</i> della sanzione verrà considerata la semplice ripetizione dell'illecito, intesa come due infrazioni nel corso del biennio o triennio, ovvero la ripetizione reiterata, intesa come più di due violazioni nel corso del biennio o triennio, non rilevando se vi sia stato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa precedente.
<b>Articolo 35</b>
<b>Revoca della Licenza</b>
1. La sanzione della revoca della licenza consiste nel ritiro definitivo del titolo abilitativo e nell'interdizione dall'esercizio della professione a seguito di ripetute violazioni nel corso del triennio, come indicato negli articoli di riferimento del presente Regolamento.
2. La revoca della licenza è altresì disposta quando:
a) il titolare della licenza continui a svolgere il proprio servizio nonostante la vigenza del provvedimento di sospensione della licenza, oppure non provveda alla riconsegna del titolo entro il termine intimato dall'Ufficio preposto.
b) il titolare della licenza svolga attività incompatibili con quella del servizio pubblico di piazza o, in caso di cumulo vietato di licenze, non abbia esercitato il suo diritto di opzione di cui all'art. 3, comma 1-bis, del presente Regolamento
c) venga rilevato il mancato rispetto delle norme in tema di trasferibilità delle licenze di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
d) Per trenta giorni di ingiustificata sospensione dal servizio.



3 Nei casi in cui il presente regolamento prevede la revoca della licenza per mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell'interessato, il provvedimento dovrà essere preceduto da una diffida a eliminare la causa di revoca. **Trascorsi 10 giorni senza che sia stata eliminata la suddetta causa, l'iter della revoca proseguirà nel suo corso ordinario.**

4. Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 30 giorni da quando l'Ufficio competente ne abbia avuto piena conoscenza. **L'interessato può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. Egli può presentare le proprie controdeduzioni a sua difesa per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L'interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione nella riunione fissata per la discussione del proprio caso, ed in tale occasione può anche farsi assistere da persona di sua fiducia. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. L'ufficio competente, sentita la commissione il cui parere comunque non è vincolante, conclude il procedimento con atto di archiviazione o irrogazione della sanzione entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'illecito.**

6. Su richiesta dell'interessato, per i casi di sospensione della licenza superiore a 30 giorni, la durata della sospensione può essere ripartita in periodi non inferiori a 15 giorni intervallati da un periodo di pari o inferiore durata.

IL DIRIGENTE

DOTT. GIANLUCA GIURATO





COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
117 15 0 N. 2021-DL-412 DEL 01/10/2021 AD OGGETTO:  
PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL  
SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA**

<p><b>PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</b></p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>
--

14/10/2021

Il Dirigente Responsabile  
Dott. Gianluca Giurato